

TORNATA DEL 4 MAGGIO 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi* = Lettera del sindaco di Firenze che annunzia una funzione religiosa in Santa Croce. = Seguito della discussione dello schema di legge per modificazioni alla tassa sul macinato — Il relatore generale Mantellini riferisce sugli articoli 21 e 26 stati rinviati alla Giunta — Domanda del deputato Plutino sul 26°, e spiegazione del commissario regio Casalini — Sono approvate le proposte in quattro articoli — Aggiunta del deputato Tocci, ritirata dopo opposizioni del relatore Marazio. = Discussione dello schema di legge, compreso nei provvedimenti finanziari, per l'abolizione della franchigia postale — Proposizione del deputato Lazzaro e di altri di un Comitato segreto prima della discussione del disegno di legge — Opposizione ad essa del deputato Fossombroni e del presidente del Consiglio — Osservazioni del deputato Asproni — Il deputato Lazzaro ritira la sua proposta — Opposizioni dei deputati Massei, Fissavini ed Ercole al progetto — Il relatore Puccioni ne prende la difesa, e respinge gli emendamenti — Opposizioni e modificazioni del deputato Lazzaro — Discorso del ministro per i lavori pubblici a difesa del progetto — Spiegazioni dei deputati Ercole e Lazzaro — Reiezione dell'emendamento del deputato Ercole all'articolo 1, e approvazione degli articoli dall'1 all'8 — Spiegazioni del ministro sul 9 — Opinioni dei deputati Lazzaro, Puccioni, relatore Maiorana, Sella e Nicotera — Sono approvati gli articoli 9 e 11 del Ministero — Emendamento del deputato Fissavini al 12° — Parlano i ministri per le finanze e dei lavori pubblici, ed i deputati Plutino Agostino, Puccioni, relatore, Ercole — È rinviato alla Giunta — Approvazione degli articoli 13, 14 e 15. = *Votazione a squittinio segreto sopra il primo progetto sopra indicato, che è approvato.*

La seduta è aperta all'una e 50 minuti.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Si dà comunicazione d'un elenco di omaggi.

PISSAVINI, segretario. Sono giunti alla Camera i seguenti omaggi:

Dal signor avvocato Orazio Mangano, Catania — Brevi cenni: *La giurìa e la pena di morte*, copie 30;

Dal signor avvocato Federico Guilla, Torino — I tempi inopportuni allo studio ed i mezzi d'educare ed istruire la gioventù, una copia;

Dal Consiglio comunale di Firenze — Atti di quel Consiglio dell'anno 1873, una copia;

Dal signor Bensa Domenico, professore di quinta

ginnasiale — Canzone a S. S. R. Maestà Vittorio Emanuele II nel faustissimo giorno 23 marzo 1874, quando compiva il quinto lustro del glorioso suo regno, una copia;

Dalla direzione generale delle gabelle — Statistica del commercio speciale d'importazione e di esportazione verificatosi dal 1° gennaio al 31 marzo 1874, copie 100.

PRESIDENTE. L'onorevole Salvagnoli ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

SALVAGNOLI. Domanderei che la petizione di numero 971, dell'associazione veterinaria di Firenze, sia inviata alla Commissione che sarà nominata per riferire sul Codice sanitario, anzichè alla Commissione per le petizioni.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di salute, l'onorevole Zaccagnino di giorni 15; per affari privati, l'onorevole Pecile, di giorni 8,

l'onorevole Soria di 10, e gli onorevoli Arrigossi e Griffini di 15.

(Sono accordati.)

L'onorevole sindaco di Firenze signor commendatore U. Peruzzi, scrive:

« Mi faccio un dovere di prevenire l'E. V. che nella mattina del prossimo giovedì 7 corrente, i comuni di Venezia e di Firenze, in unione alla famiglia del compianto Niccolò Tommaseo, faranno celebrare nel tempio di Santa Croce solenni esequie per l'anima di quest'illustre uomo, del quale l'Italia piange la perdita irreparabile.

« E la prevengo altresì che nel tempio stesso potranno accedere, nei posti riservati, tutti quei deputati i quali esibiranno la rispettiva medaglia.

« Frattanto ho l'onore, ecc. »

L'onorevole Crispi ha presentato un progetto di legge, che sarà trasmesso agli uffici.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE DELLA TASSA SUL MACINATO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del secondo titolo dei provvedimenti finanziari: Modificazioni alla legge della tassa sul macinato.

La Camera rammenta che furono sospesi due articoli, il 21 ed il 26, e rinviati alla Commissione perchè volesse riferire in ordine a tre emendamenti proposti, due dall'onorevole commissario regio e l'altro dall'onorevole Bortolucci.

Cominceremo dall'articolo 21.

L'articolo 21 della Commissione è il seguente:

« Art. 21. La prima parte dell'articolo 13 della legge 7 luglio 1868, è così modificata:

« I delegati dell'autorità finanziaria hanno sempre diritto di entrare, sia di giorno che di notte, nei locali addetti alla macinazione, di farvi le verificazioni occorrenti e di esaminare i registri e le licenze.

« Tuttavia questa facoltà non potrà essere esercitata, in tempo di notte, dai delegati dell'autorità finanziaria senza l'assistenza d'un ufficiale di polizia giudiziaria. »

Al n° 4 dell'articolo 16 della stessa legge è aggiunto: « e tanto in questo, quanto nel caso accennato al n° 3 dell'articolo precedente, senza pregiudizio delle disposizioni delle leggi penali generali. »

Il n° 5 dello stesso articolo è soppresso e viene sostituito dal seguente articolo:

« Chiunque tolga, guasti o alteri i contatori o

altri congegni e istrumenti applicati o verificati dagli agenti di finanza, a termini della legge 7 luglio 1868 e della legge presente; ne muti le indicazioni; rompa, levi, alteri o falsifichi i sigilli o i bolli conati o impressi in qualsiasi modo o su qualsiasi materia, o il marchio di verificaione o altra impronta o contrassegno; e chiunque ritenga senza autorizzazione congegni, sigilli, bolli o punzoni falsi o identici a quelli usati dall'amministrazione, sarà punito a termini del libro II, titolo III, capo III, sezione VII, e del titolo IV, capo I, sezione III, del Codice penale italiano.

« Nei casi, di che nel capoverso precedente, sono applicabili, per le provincie toscane, le pene dell'articolo 261 del Codice penale toscano.

« L'autore di questi reati sarà inoltre sottoposto alle multe ed alle altre penalità stabilite dagli articoli 16 e 17 della legge 7 luglio 1868.

« Quando avvenga uno dei reati indicati in questo articolo, il mugnaio imputato di negligenza nella custodia dei congegni meccanici, degli altri istrumenti applicati o verificati dagli agenti di finanza e dei bolli e sigilli apposti, è punito col carcere estensibile a sei mesi, oltre alle multe e penalità stabilite dagli articoli 16 e 17 suddetti. »

La Commissione mantiene quest'articolo come è stampato nella sua relazione?

MANTRELLINI, relatore generale. La Commissione si riunì ieri coll'onorevole deputato Bortolucci proponente un emendamento, coll'onorevole commissario regio e coll'onorevole guardasigilli; studiò molto, ed era tentata di mantenere la sua prima redazione. Ma si acconciò a che le disposizioni penali alle quali il primo articolo rinviava, venissero tradotte in questa legge, comunque sia, come è, pur legge di finanza. Dico che stentò non poco ad acconciarsi a questo sistema.

Le pareva migliore il riferimento alla legge comune, perchè con questo rinvio si era sicuri che nessun caso sarebbe sfuggito all'applicazione delle penalità. Il Codice penale italiano, all'articolo 337, contempla la falsificazione dei sigilli e bolli di una autorità qualunque; nel 339 contempla la ritenzione dei bolli o punzoni falsi; nel 291 contempla la rottura od il guasto dei sigilli apposti per ordine dell'autorità amministrativa; nel 294 parla della rottura di sigilli in genere. Il Codice penale toscano, con formole più concise prevede ed investe tutti questi diversi casi cogli articoli 261 e 262.

Tuttavia le ripugnanze della Commissione restarono vinte da alcune osservazioni che hanno un peso, ed un grave peso. Si avvertì anzitutto che questo rinvio, dovendo essere necessariamente ge-

nerico, metteva il magistrato in una qualche incertezza per trovare precisamente l'articolo da applicare caso per caso. Si avvertiva in secondo luogo che, avendosi noi in Italia due, anzi tre Codici penali, l'italiano della prima edizione, l'italiano corretto ed il Codice penale toscano, ora che si facevano disposizioni di penalità, pareva congruo di sottoporre tutti i cittadini del regno alle medesime sanzioni.

Vinta adunque la Commissione da queste ragioni, si è acconciata ad acconsentire alla proposta dell'onorevole Bortolucci, traducendola nel modo come la Camera può vedere dallo stampato che è sotto gli occhi di tutti. La leggerò nonostante, a scanso di equivoci.

L'articolo 21 rimane tale qual è fin dove non comincia a disporre sul numero 5; quindi verrebbe a suonare così:

« La prima parte dell'articolo 13 della legge 7 luglio 1868, è così modificata:

« I delegati dell'autorità finanziaria hanno sempre diritto di entrare, sia di giorno che di notte, nei locali addetti alla macinazione, di farvi le verificazioni occorrenti e di esaminare i registri e le licenze.

« Tuttavia questa facoltà non potrà essere esercitata, in tempo di notte, dai delegati dell'autorità finanziaria senza l'assistenza d'un ufficiale di polizia giudiziaria. »

« Al numero 4 dell'articolo 16 della stessa legge è aggiunto: e tanto in questo, quanto nel caso accennato al numero 3 dell'articolo precedente, senza pregiudizio delle disposizioni delle leggi penali generali. »

Qui l'articolo chiuderebbe, e si darebbe luogo a due articoli separati che noi abbiamo segnati del numero 21 *bis* e del numero 21 *ter* solamente per chiarezza di metodo.

È ben inteso che la numerazione bisognerà correggerla quando saremo arrivati in fondo di questa legge, perchè altri articoli si sono soppressi, ed altri no. Quindi la numerazione bisognerà rifarla tutta.

Verrebbe pertanto a questo punto l'articolo 21 *bis*, che suonerebbe così:

« Il numero 5 dell'articolo 16 della legge del 7 luglio 1868 è seppresso, e viene sostituito dal seguente articolo:

« Chiunque alteri o falsifichi i contatori, o altri congegni e istrumenti applicati o verificati dagli agenti di finanza, i sigilli o i bolli conati o impressi in qualsiasi modo o su qualsivoglia materia, o il marchio di verificaione o altra impronta o con-

trassegno, e chiunque scientemente ne faccia uso è punito col carcere da 3 a 5 anni.

« Chiunque tolga, guasta o rompa i contatori o altri congegni e istrumenti applicati o verificati, ne muti le indicazioni, rompa o levi i sigilli o i bolli conati o impressi in qualsiasi modo e su qualsivoglia materia, o il marchio di verificaione o altra impronta o contrassegno, è punito col carcere da 1 a 3 anni.

« Chiunque ritenga senz'autorizzazione congegni, sigilli, bolli o punzoni falsi o identici a quelli usati dall'amministrazione, è punito col carcere da uno a sei mesi, estendibile da sei mesi ad un anno quando il colpevole sia il mugnaio.

« Quando avvenga uno dei reati indicati in questo articolo, il mugnaio che, senza avervi partecipato, siasi reso colpevole di negligenza nella custodia dei congegni meccanici, degli altri istrumenti applicati o verificati dagli agenti di finanza, o dei bolli o sigilli apposti, è punito col carcere estensibile a tre mesi.

« In tutti questi casi, oltre le suddette pene, saranno applicate le multe e le altre penalità stabilite dagli articoli 16 e 17 della legge del 7 luglio 1868. »

Seguirebbe per ultimo un articolo 21 *ter*, così concepito:

Il primo capoverso dell'articolo 18 della legge del 7 luglio 1868 resta così modificato:

« Sono applicabili alle contravvenzioni alla presente legge, in quanto non sia in questa diversamente disposto, gli articoli 21 e 25 della legge sul dazio-consumo 3 luglio 1864, n° 1827, e l'articolo 64 del regolamento doganale dell'11 settembre 1862, n° 867, approvato con la legge del 21 dicembre 1862, n° 1061. »

Così il nostro primitivo articolo 21 rimarrebbe distribuito in tre articoli.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, l'articolo 21 essendo stato rinviato all'esame della Commissione per un emendamento presentato dall'onorevole Bortolucci e per un'aggiunta proposta dal commissario regio, ora la Commissione chiede che l'articolo 21 rimanga come è stampato nel suo progetto, ma venga formato dei soli quattro primi commi del medesimo, cioè sino alle parole: n° 5, e quindi essa propone un articolo 21 *bis* che verrebbe a soddisfare all'emendamento dell'onorevole Bortolucci, il quale suonava così:

« Chiunque deliberatamente tolga, guasti o alteri i contatori o altri congegni e istrumenti applicati o verificati dagli agenti di finanza a termini della legge 7 luglio 1863 e della legge presente, e chiun-

que ne muti le indicazioni, rompa, levi, alteri o falsifichi i sigilli o i bolli conati o impressi in qualsiasi modo o per qualsiasi materia, o il marchio di verificaione o altra impronta o contrassegno, sarà punito con il carcere da un mese ad un anno, e se il colpevole è lo stesso custode dei suddetti oggetti, sarà questi punito con la medesima pena da sei mesi a tre anni.

« Chiunque poi ritenga senza autorizzazione congegni, sigilli, bolli o punzoni falsi o identici a quelli usati dall'amministrazione sarà punito con il carcere estensibile a sei mesi, e se il colpevole è lo stesso mugnaio, con la medesima pena da un mese ad un anno.

« Quando avvenga uno dei reati indicati in questo articolo, il mugnaio che, senza avervi partecipato, siasi reso colpevole di negligenza nella custodia dei congegni meccanici o degli altri strumenti applicati o verificati dagli agenti di finanze, o dei bolli e sigilli apposti, sarà punito con il carcere estensibile a tre mesi.

« Oltre le pene suddette, saranno applicate anche le multe e le altre penalità stabilite dagli articoli 16 e 17 della legge 7 luglio 1868 nei congrui casi ivi contemplati. »

La Commissione propone in ultimo un articolo 21 *ter*, che corrisponde all'emendamento proposto dall'onorevole commissario regio, il quale era così concepito :

« Sono applicabili alle contravvenzioni della presente legge, in quanto non sia diversamente disposto, gli articoli 21 e 25 della legge sui dazi governativi, sul dazio di consumo del 1864, e l'articolo 64 del regolamento doganale approvato con legge del 21 dicembre 1862, ecc. »

Non è d'uopo che io avverta la Camera che questa numerazione, fatta per comodo della Commissione, non è definitiva, dovendosi, votata la legge, coordinare la numerazione di tutti gli articoli.

BORTOLUCCI. Io non ho che da ringraziare tanto l'onorevole guardasigilli e l'onorevole commissario regio, quanto l'egregia Commissione, di avere accolto in massima i concetti espressi nel mio emendamento.

Siccome poi non tengo alla forma, ma alla sostanza, così aderisco pienamente al nuovo articolo concordato colla Commissione, e ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Dunque procederemo alla votazione per ordine.

« Art. 21. La prima parte dell'articolo 13 della legge 7 luglio 1868, è così modificata :

« I delegati dell'autorità finanziaria hanno sem-

pre diritto di entrare, sia di giorno che di notte, nei locali addetti alla macinazione, di farvi le verificazioni occorrenti e di esaminare i registri e le licenze.

« Tuttavia questa facoltà non potrà essere esercitata, in tempo di notte, dai delegati dell'autorità finanziaria senza l'assistenza d'un ufficiale di polizia giudiziaria. »

« Al n° 4 dell'articolo 16 della stessa legge è aggiunto : e tanto in questo, quanto nel caso accennato al n° 3 dell'articolo precedente, senza pregiudizio delle disposizioni delle leggi penali generali. »

(È approvato.)

« Art. 21 *bis*. Il n° 5 dell'articolo 16 della legge 7 luglio 1868 è soppresso e viene sostituito dal seguente articolo :

« Chiunque alteri o falsifichi i contatori, o altri congegni, e istrumenti applicati o verificati dagli agenti di finanza, i sigilli o i bolli conati o impressi in qualsiasi modo, o su qualsivoglia materia, o il marchio di verificaione o altra impronta, o contrassegno, e chiunque scientemente ne faccia uso è punito col carcere da 3 a 5 anni.

« Chiunque tolga, guasti o rompa i contatori, o altri congegni e istrumenti applicati o verificati, ne muti le indicazioni, rompa o levi i sigilli, o i bolli conati o impressi in qualsiasi moda e su qualsivoglia materia, o il marchio di verificaione, o altra impronta o contrassegno, è punito col carcere da 1 a 3 anni.

« Chiunque ritenga senza autorizzazione congegni, sigilli, bolli o punzoni falsi o identici a quelli usati dall'amministrazione, è punito col carcere da uno a sei mesi, estendibile da 6 mesi ad un anno quando il colpevole sia il mugnaio.

« Quando avvenga uno dei reati indicati in questo articolo, il mugnaio che senza avervi partecipato siasi reso colpevole di negligenza nella custodia dei congegni meccanici, degli altri strumenti applicati o verificati dagli agenti di finanza, o dei bolli o sigilli apposti, è punito col carcere estensibile a 3 mesi.

« In tutti questi casi, oltre le suddette pene, saranno applicate le multe e le altre penalità stabilite dagli articoli 16 e 17 della legge del 7 luglio 1868. »

(È approvato.)

« Art. 21 *ter*. Il 1° capoverso dell'articolo 18 della legge 7 luglio 1868, resta così modificato :

« Sono applicabili alle contravvenzioni alla presente legge, in quanto non sia in questa diversamente disposto, gli articoli 21 e 25 della legge dazio-consumo 3 luglio 1864, n° 1827, e l'articolo 64

del regolamento doganale dell'11 settembre 1862, n° 867, approvato con legge del 21 dicembre 1862, n° 1061. »

(È approvato.)

Nella seduta di sabato è ancora rimasto sospeso l'articolo 26, a cui l'onorevole commissario regio aveva proposto un'aggiunta che suonava così :

« Per le quote intimate prima della promulgazione di questa legge, il ricorso all'autorità giudiziaria si dovrà fare entro un mese dall'intimazione della quota o della perizia ordinata dal presidente del tribunale. »

PISSAVINI. L'ha ritirata.

MARAZIO, *relatore*. L'onorevole commissario regio l'ha ritirata; dunque l'articolo 26 resta quale si trova nella sua integrità.

PRESIDENTE. Era d'uopo che ella me ne informasse prima. L'onorevole commissario regio non insiste su quest'aggiunta?

CASALINI, *commissario regio*. Non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Plutino ha facoltà di parlare.

PLUTINO AGOSTINO. Io domando una dichiarazione dall'onorevole commissario regio ed è la seguente:

È detto all'articolo 26 che questa legge andrà in vigore col 1° luglio 1874.

Intanto nell'articolo 18 si è stabilito che la facoltà di macinazione promiscua nei mulini a un solo palmento sarà accordata colle norme da determinarsi per regolamento da approvarsi, sentito il parere del Consiglio di Stato. Ora, siccome i mulini a un solo palmento con molitura promiscua sono circa 20 mila, io non credo che per il 1° luglio i regolamenti, ancorchè approvati dal Consiglio di Stato, possano provvedere ai singoli casi.

Io domando adunque all'onorevole commissario regio se resteranno per questi mulini gli stessi accordi che attualmente hanno coll'amministrazione, e se loro si consentirà la facoltà di molire come per lo passato, perchè se la legge fosse applicata al 1° luglio 1874 tutti questi palmenti dovrebbero cessare dal molire e ne sorgerebbe la conseguenza gravissima che le popolazioni resterebbero senza mezzi d'alimentazione.

Dico questo, tanto più che al 1° luglio, come la Camera sa, comincia a spigolarsi qualche piccola quantità d'orzo, e con lo stato di carestia in cui versano le popolazioni c'è desiderio di raccogliere e molire questi frumenti promiscui. Di più arrivano da Odessa, Taganrog, dall'Egitto moltissimi carichi di segala la quale non è affatto affatto esente da qualche acino di grano.

Avverta la Camera che secondo le disposizioni

dell'articolo 18, già approvato, questa non potrebbe essere molita che nei mulini a grano. Ora, siccome la massima parte delle popolazioni di alcune regioni non si alimentano che di segala e di altri frumenti misti, perciò io prego l'onorevole commissario regio (perchè ha prodotto un gran senso di perturbazione il dubbio che al 1° luglio tutti i mulini promiscui dovrebbero cessare dal molire), io prego l'onorevole commissario regio a dichiarare che sino a che il regolamento non sarà approvato, sino a che i singoli mulini non avranno conosciute le disposizioni che il regolamento andrà a dare, le disposizioni attualmente esistenti siano mantenute.

COMMISSARIO REGIO. La dichiarazione che desidera l'onorevole deputato Plutino mi è molto facile a fare, e mi pare che sia proprio nella natura delle cose.

Veramente l'articolo 18 non stabilisce che i mulini debbano cessare dal fare la macinazione promiscua, dice solamente che la faranno colle norme determinate per regolamento da approvarsi per decreto regio.

Fui precisamente io che pregai la Commissione di accettare l'aggiunta di queste ultime parole, affinché potessero continuare le discipline che furono stabilite per decreto e precisamente col decreto 21 agosto 1870.

Dunque stia pur sicuro l'onorevole Plutino fino a che il nuovo regolamento non sarà fatto e non sarà applicato, nessuna innovazione sarà portata nello stato attuale delle cose.

Quanto alla seconda osservazione che egli fece intorno alle miscele, io non posso che richiamarlo a quanto dissi fino dalla prima seduta di questa discussione, cioè che se le miscele vengono macinate nei palmenti che godono dello sgravio del 50 per cento, si cade in contravvenzione e che è impossibile fare diversamente.

Le miscele dei cereali nelle quali sia contenuta una maggiore o minore quantità di grano, inevitabilmente bisogna macinarle nei palmenti destinati al solo grano, quindi pagare la tassa di lire 2. È una necessità che è inevitabile; ed io l'ho già dimostrata alla Camera, ed essa la comprese, e lo stesso onorevole Di Masino, che aveva sollevata la questione, dovette acquetarsi alla dura necessità delle cose.

PLUTINO AGOSTINO. Io prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole commissario regio riguardo alla prima parte. Riguardo alla seconda, faccio appello alla giustizia dell'onorevole ministro delle finanze, e spero che quando si farà il regolamento, come l'amministrazione se ne riserva la facoltà,

non avendo nè la Camera nè il Governo preso una determinazione sulla quantità della mescolanza del grano, quando spero, dico, che si introdurrà un sistema che modifichi alquanto l'asprezza annunciata dall'onorevole commissario regio, poichè, ripeto, arrivano carichi intieri di segala, che hanno qualche granello di frumento. Inoltre si usa in molte regioni delle provincie meridionali seminare grano e orzo, grano e segala; e ne dirò il perchè; perchè se la stagione è piovosa, il grano si perde e l'orzo prospera, se per lo contrario la stagione è secca, allora l'orzo si perde ed il grano produce immensamente.

Queste condizioni agricole, che interessano l'alimentazione della popolazione povera, io voglio sperare che, quando si farà il regolamento, saranno tenute in considerazione dalla giustizia distributiva dell'onorevole ministro delle finanze, e che introdurrà qualche disposizione, la quale diminuisca la rigorosa applicazione annunciata dall'onorevole commissario regio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 26 :

« Questa legge andrà in vigore col 1° luglio 1874.

« L'amministrazione potrà applicare le disposizioni dell'articolo 3 a tutti i mulini, le cui quote a tale epoca siano contestate. »

(È approvato.)

Ora do lettura di un articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Tocci, Allis, Macchi e Del Giudice G.

« Nei comuni rurali, ove la tassa si paga direttamente dal consumatore, gli agenti delle tasse consideranno, con apposite marche, franchigie di macinare una quantità proporzionata al consumo personale, a tutti quegli indigenti il cui reddito, sotto qualunque denominazione, anche di semplice salario, non eccede le lire 2; compresa nel computo anche la quota di cui possono fruire sul salario del capo di famiglia o di chi ha l'obbligo del loro sostentamento.

« Con decreto reale saranno determinate le norme di questa esenzione. »

La Commissione accetta quest'articolo aggiuntivo?

MANTellini, relatore generale. Lo respinge.

PRESIDENTE. Domando se quest'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Tocci ed altri è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Tocci ha facoltà di parlare.

TOCCI. La Commissione ha respinto immediatamente l'articolo da me proposto, anzi con un sogghigno, mi pare...

Voci dal banco della Commissione. Ma no! Tut-t'altro.

TOCCI. Io, del resto, già mel sapeva. Dirò ciò non ostante alla Camera i motivi per cui ho presentato quest'articolo aggiuntivo.

Prima di tutto però farò rilevare un errore incorso nella stampa dell'articolo medesimo. E con questa rettificazione riesce ben più modesta la mia proposta, perchè là dove è scritto lire 2, deve leggersi lire 200 di reddito annuale. Forse a taluno potrà parere una nota stonata, in questa musica di danari che si domandano per lo Stato, la proposta che in unione di altri miei amici ho fatto, nientemeno che di una diminuzione di redditi. Ma farò riflettere che non sempre la discrezione nelle richieste di danaro e d'imposte costituisce una diminuzione di rendita, e che tante volte i freni alla macchina servono per farla correre più sollecita. (*Oh! oh!*) Si perchè può avvenire che senza i freni la macchina vada a precipizio, e non si arrivi mai alla meta. Con queste spiegazioni di premessa, la proposta mia forse non parrà più ad alcuno una nota stonata.

In secondo luogo poi quand'anche ne venisse una diminuzione di provento, il bisogno che ha lo Stato di danari non sarebbe una buona ragione per respingere una proposta fondata sull'equità e sulla giustizia. I bisogni finanziari per quanto grandi e di qualunque natura essi siano non possono giustificare nè il privato, nè lo Stato in tutto quello che da giustizia si discosta. Guai! se si potessero giustificare col bisogno pecuniario le umane azioni, perchè grandi delitti resterebbero impuniti.

Vediamo dunque anzitutto se la proposta fatta è fondata sulla giustizia.

Secondo il concetto della proposta mia e degli amici miei lire 200 sono il *minimum* di ciò che strettamente si reputa necessario annualmente per il sostentamento di un individuo; più giù non si può arrivare e si propone che l'imposta del macinato si arresti là e non colpisca questo *minimum*.

Tutte le legislazioni tributarie, le quali furono e sono in vigore presso altre nazioni, hanno consacrato il principio dell'esenzione da ogni imposta di quello che è necessario per il sostentamento della vita. Nel Napoletano, sotto lo stesso Governo assoluto dei Borboni, avevamo il dazio sul macinato che si esigeva colla forma dei ruoli di transazione: una specie di testatico. Ebbene, c'era l'eccezione per coloro a cui l'imposta avrebbe tolto il necessario sostentamento, e venivano esentati gli indigenti.

E potrei mai credere che sotto un libero regime si dovesse, con un sistema opposto, a danno della classe più infelice, risecar loro i mezzi del sostenta-

mento materiale della vita? Sarebbe una divinità ben crudele la libertà, e le negherei il mio culto se avesse bisogno di queste vittime per sostenersi.

Ma il regime di libertà non ha mai sconosciuto questo principio, e la Camera sa meglio di me come questo principio sia praticato nel sistema prussiano per la riscossione della tassa sul macinato, dalla quale vengono esentati gl'indigenti. Senza ricorrere alla Prussia, il principio stesso è consacrato nella nostra legislazione tributaria per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, nella quale abbiamo un *minimum imponibile* che si deplora non sia più elevato, ma che pure vi è, e in forza del quale migliaia d'individui godono esenzione dall'imposta. Dunque io invoco lo stesso principio per la tassa sul macinato.

Alla Camera parrà difficile che vi possono essere individui che lucrino meno di 200 lire all'anno; cifra che sembra insufficiente ai più stretti ed elementari bisogni della vita. Ma ciò che pare impossibile a chi ha l'occhio solo ai grandi astri del mondo finanziario, perchè vive nella grande società, verrà fatto evidente a chi voglia seguirmi nella capanna del povero, penetrare con me nel mondo microscopico finanziario delle classi dei contadini, per vedere col mezzo di quali sofferenze essi possono mantenere la vita, per i bisogni della quale spesso si stimerebbero fortunati di avere assicurata la cifra netta di lire 200 annue!

Se non che, mentre sono certo che il principio dell'esenzione viene da tutti riconosciuto giusto, si affaccia la difficoltà sull'applicazione pratica del medesimo.

E si dirà che riguardo agli oggetti di consumo, per i quali la tassa si paga sulla cosa, non si possono far distinzioni fra persone e persone, distinguendo poveri e ricchi. Ma osservo che si è eliminata questa difficoltà nella proposta sottoposta alla Camera, restringendola alle campagne, ai comuni rurali, dove, a differenza delle città, la tassa si paga direttamente dal consumatore, non coll'intermedio del negoziante delle farine, del fornaio, del panattiere; dove la tassa del macinato, in una parola, diventa un vero testatico. E là riesce soprattutto gravosa, laddove nelle città, venendo a ripartirsi fra il negoziante di farine, il panattiere, va per la legge di diffusione rendendosi meno sensibile al consumatore.

Nella proposta che ho l'onore di sottoporre alla Camera, io sono stato preceduto anche da un autorevole membro di questa Camera, che ora siede nell'Aula del Senato, l'onorevole Pescatore, che ne fece oggetto di lunghe discussioni nel giornale *La Ri-*

forma. Se non che egli, a quanto ricordo, proponeva che di questa diminuzione di entrata i comuni avessero dovuto rivalerne lo Stato per una metà, andando l'altra metà a carico dello Stato; in ciò sta tutta la differenza tra le due proposte.

Ma si presenta un'altra difficoltà, e si dirà: come fare per accertare la condizione degli individui che meritano l'esenzione, alla quale pretenderanno chi sa quanti? Ma gli agenti delle tasse, ai quali è dato l'incarico di fare la lista degli individui meritevoli di esenzione, non potranno fare l'accertamento della miseria con quella stessa facilità con cui fanno l'accertamento della ricchezza imponibile? Alla fine, si tratterebbe di meno di 2 milioni d'individui, che per avere una rendita inferiore a lire 200, godere dovrebbero dell'esenzione; e desumo i miei calcoli dalle stesse relazioni ufficiali che hanno preceduto la legge sul macinato. E di molto poco scemerebbero le entrate del Tesoro.

Quindi la Camera anche per questo potrebbe mostrarsi meno restia ad accettare la mia proposta; e fosse qualunque il sacrificio pecuniario dovrebbe accettarla, perchè i danari ricavati a prezzo della giustizia, certamente non possono fare la prosperità, anche quando talvolta fanno la ricchezza di una famiglia o di uno Stato.

Ma del resto, se la Camera non vorrà far buon viso alla mia proposta che essa rimanga là, non dirò come una protesta, ma come una petizione che mandano migliaia d'infelici; come un ricordo che questa legge non è l'ultima parola sulla tassa della imposta del macinato; un ricordo che pesi sulla coscienza del Governo, dell'adempimento di un atto di giustizia che io spero tosto o tardi di vedere attuato.

MARAZIO, relatore. La Commissione non può accettare la proposta dell'onorevole Tocci e di altri nostri colleghi.

Questa mozione suscita gravissime questioni che non potrebbero venire introdotte in quest'ultimo momento. La esenzione dall'imposta di una classe estesissima di persone potrebbe avere conseguenze finanziarie difficilissime a misurarsi, e che per lo meno, dovrebbero essere esaminate e discusse a lungo. Io credo che nell'interesse stesso della sua proposta l'onorevole Tocci dovrebbe ritirarla e farne argomento di un disegno speciale di legge di iniziativa parlamentare.

Aggiungo che questa mozione avrebbe trovato forse la sua sede naturale nell'articolo 1, ma non alla fine, non come ultima disposizione. Quando la Camera ha già adottate parecchie disposizioni, le quali tendono a rinvigorire l'opera del Governo, ad

aumentare il prodotto di questa imposta, l'onorevole Tocci viene a fare una mozione la quale, mi consenta di dirglielo, esce proprio fuori dell'ordine di tutto il complesso di disposizioni che compongono il presente disegno di legge, e ne scompiglia profondamente tutto l'ordine e l'economia. Ecco il motivo per cui, non respingo con un sogghigno, come diceva l'onorevole Tocci, ma lo prego di ritirare la sua proposta, perchè è inopportuna.

PRESIDENTE. L'onorevole Tocci ritira la sua proposta?

TOCCI. La ritiro, riservandomi a miglior tempo di riproporla; e la ritiro per ragioni di semplice opportunità, non perchè smetta nulla delle mie idee, nè perchè mi abbiano, con tutto il rispetto che gli professo, convinto le osservazioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Essendo terminata la discussione di questo progetto di legge, avverto che si passerà allo squittinio segreto sul medesimo oggi stesso, alle ore sei.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLA FRANCHIGIA POSTALE.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge sul titolo dei provvedimenti finanziari relativo alla soppressione della franchigia postale.

Do lettura dell'articolo 1:

« La franchigia postale è concessa esclusivamente al carteggio del Re.

« Per l'interno tale franchigia è illimitata tanto per le corrispondenze spedite, quanto per quelle ricevute; per l'estero è regolata dalle convenzioni postali internazionali.

« Nulla è innovato nelle disposizioni dell'articolo 12 della legge 13 maggio 1871, n° 214, sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede. »

LAZZARO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAZZARO. Lo scopo della mia mozione è il seguente: trattandosi di un progetto di legge il quale può essere riguardato da diversi punti di vista, tanto io quanto alcuni dei miei amici, facciamo domanda (la quale or ora sarà presentata al banco della Presidenza) che la Camera, prima di cominciare la pubblica discussione di questo progetto di legge, si costituisca in Comitato segreto. Si crede che, costituendosi così, si potrà agevolare di molto la discussione pubblica del progetto. È inutile che io dica le ragioni sulle quali possa essere motivata

la domanda di 10 deputati di questa parte, e ciò a termini dell'articolo 52 dello Statuto. (*Conversazioni animate in vari banchi*)

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lazzaro, Crispi, Billi, Ercole, Catucci, Massei, Ranieri, Avezzana, Friscia, Salemi-Oddo e Ferrara hanno presentato la seguente proposta d'ordine:

« I sottoscritti domandano che, prima di passarsi alla discussione della legge sulla franchigia postale, la Camera si costituisca in Comitato segreto. »

Do comunicazione alla Camera dell'articolo dello Statuto relativo alle sedute delle Camere:

« Art. 52. Le sedute della Camera sono pubbliche.

« Ma quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto. »

Dunque, essendo fatta quest'istanza, io consulterò la Camera.

FOSSOMBRONI: Aveva domandata la parola.

PRESIDENTE. Scusi, non l'aveva udito.

FOSSOMBRONI. È certamente incontestabile il diritto della domanda, poichè risulta dall'articolo dello Statuto, di cui il presidente ha dato lettura alla Camera, e lo conoscevamo anche noi; ma mi pare che si tratti di un argomento così geloso, per cui la pubblicità sia la maggior garanzia della libera discussione del presente progetto di legge.

Io non conosco le ragioni, certo delicatissime, che hanno mosso l'onorevole Lazzaro ed i suoi colleghi a far questa domanda. Ritengo che sieno realmente fondate. Egli saprà giustificarle del resto a tempo e luogo. Quanto a me dichiaro francamente che, se vi è progetto la di cui discussione parmi debba avere la massima pubblicità, è questo appunto che si riferisce sotto tanti rapporti ai membri del Parlamento.

Ed io non esito a dichiarare che credo di avere interpretato il sentimento pure di molti colleghi, i quali non sarebbero disposti ad accettare la proposta dell'onorevole Lazzaro.

LAZZARO. Credo di non aver avuto la fortuna di essere stato bene inteso dall'onorevole Fossombroni...

FOSSOMBRONI. E da altri.

LAZZARO... quando ho spiegata la mia proposta, altrimenti l'onorevole Fossombroni non avrebbe manifestato il desiderio della pubblicità. Noi desideriamo la pubblicità quanto possa desiderarla egli. Non si domanda che la Camera discuta questo progetto di legge in Comitato segreto; nulla di tutto ciò; sarebbe anzitutto una domanda incostituzionale. Un progetto di legge deve essere sempre discusso in pubblico. Si domanda puramente che, prima che la Camera proceda alla pubblica discus-

sione di questo progetto di legge, si costituisca in Comitato segreto, perchè vi possono essere delle ragioni che val meglio esporre in Comitato segreto allo scopo di facilitare la pubblica discussione. Ecco quello che intendeva io e con me gli amici che hanno sottoscritto la medesima domanda.

Intendiamo bene.

Questo progetto di legge deve essere discusso in pubblico. La pubblicità si desidera anche da noi; ma perchè questa discussione pubblica sia facilitata e si faccia presto e si finisca il più presto possibile, noi troviamo molto utile che la Camera si costituisca in Comitato segreto.

Tanto coloro che desiderano la pubblicità, quanto coloro che desiderano la facilità della discussione, io credo che non dovrebbero opporsi a questa proposta.

Faccio osservare poi all'onorevole presidente, che lo Statuto dice: che la Camera può deliberare in segreto quando ne viene fatta domanda; ma le consuetudini parlamentari sono state sempre intese a questo modo, cioè, che da qualunque parte della Camera, sia della sinistra, della destra o del centro, sia stata fatta domanda da dieci deputati che la Camera si costituisca in Comitato segreto, non si è mai esitato a farlo.

MINGHETTI, *ministro per le finanze*. Io non posso comprendere quale sia il motivo di questa richiesta, e anche lo Statuto non parla di discussione, parla di deliberazioni.

Il concetto dello Statuto si comprende. Lo Statuto ha voluto mettere, in certe circostanze, la libertà del deputato all'infuori di qualunque pressione. Ma qual interesse può mai esserci a escludere la pubblicità nella discussione di un progetto così semplice?

Quanto al Governo, esso non ha nulla da dire, giacchè spetta alla Camera di decidere. Ripeto però che io non veggio alcuna ragione perchè si debba fare questa discussione in segreto.

PRESIDENTE. L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare.

ASPRONI. Domando la parola.

Voci a destra. Ai voti!

LAZZARO. Noi intendevamo di agevolare la Camera nella sua discussione; ma, giacchè vedo che se ne apre una sulla nostra domanda, io ritiro la mia adesione alla medesima.

PRESIDENTE. Tutti gli altri si dichiarano pure soddisfatti, e ritirano pure le loro firme?

ASPRONI. Io credo che la Camera, quando c'è una proposta di dieci deputati che domandano il Comitato segreto, non abbia diritto di deliberare. (*Interruzioni e susurro a destra*)

PRESIDENTE. Questa è una opinione dell'onorevole Asproni; gliela lascio esprimere. (*Si ride*)

ASPRONI. È una mia opinione appunto, e questo si è fatto parecchie volte, e non si è mai richiesto il fine per cui si domandava la seduta segreta appunto perchè è cosa segreta.

Sta alla Camera poi, quando avrà udita la proposta, di tenerne conto o no e di dichiarare sciolta la seduta e di riaprirla al pubblico.

La mente del regolamento è questa. Tale è pure la pratica che si è costantemente osservata dalla Camera.

La Camera deciderà come crederà.

PRESIDENTE. Onorevole Asproni, questa è una sua opinione.

Osservo però che il regolamento non si occupa punto di sedute segrete; è una lacuna che si verifica nel nostro regolamento. È lo Statuto che, stabilendo il diritto di poter domandare una seduta segreta, determina che le Camere possono aderire a questa domanda; ma io non credo che questa disposizione abbia il significato che le ha dato l'onorevole Asproni.

Quanto alla domanda per se stessa, è verissimo che per lo più, nel nostro Parlamento, ogni volta che tale istanza è stata fatta, per deferenza reciproca, la Camera l'ha accettata.

Ma siccome gli onorevoli proponenti non insistono nella loro proposta, non è il caso di fermarsi su questo incidente.

Si apre dunque la discussione generale sull'abolizione della franchigia postale.

La parola spetta all'onorevole Massei.

MASSEI. Signori, recherà meraviglia che un uomo della mia età, un uomo tanto povero d'ingegno quale io mi sono, abbia il coraggio di prendere la parola contro il progetto di legge, nel quale Ministero e Commissione si sono trovati unanimemente concordi; ma così è che la verità mi impone l'obbligo di parlare, ed io parlerò brevemente.

Io veggio che nel primo articolo di questo progetto si esclude la sacra persona del Re, la sua R. famiglia, e un altro Personaggio rispettabile dall'obbligo di affrancare le lettere. Non veggio che da quest'obbligo siano esonerati i deputati della nazione. La nazione, che ha creato un Re, è una potenza, ed i deputati che sono creati da questa nazione sono pure qualche cosa, sono l'eletta parte della stessa nazione.

Ebbene, che si è fatto per questi deputati? Si è tolta ad essi la franchigia postale. La franchigia di posta ai deputati non fruttava niente, poichè ad essi pervenivano le lettere ed i plichi senza l'ob-

bligato dell'affrancatura, ma essi erano costretti ad affrancare le risposte; erano obbligati ad occuparsi d'una gran quantità d'affari per conto degli abitanti del loro paese. Questa abolizione della franchigia giova a quelli che non amano di fare il debito loro.

L'obbligo dell'affrancatura non reca grave molestia neppure agli elettori, perchè, o sono provvisti di rendite, o di professioni, o d'impiego, ma essa arreca un grave danno alla povera gente. Questa è un'imposta sopra i poveri, o, per dir meglio, è intesa a togliere ai poveri un favore che le antiche costumanze e le antiche leggi loro accordavano.

Il popolo è quello che ha più bisogno di essere esonerato dalle spese, anche piccole, perchè qualche volta quei quattro soldi della franchigia sono tolti da ciò che più gli abbisogna per vivere.

A chi dunque fa danno la legge attuale?

La legge attuale fa danno a quei poveri cittadini che nel nostro paese ricorrono al loro deputato per ottenere un sussidio nella loro miseria; fa danno a quei disgraziati che hanno avuto una condanna criminale, e che vengono a chiedere che si diminuisca di qualche tempo la loro pena; fa danno a coloro i quali reclamano contro l'ingiustizia sofferta da qualche ufficiale ministeriale; fa danno finalmente a tutti coloro i quali hanno qualche cosa da chiedere. A tutti questi, Signori, fa danno l'abolizione della franchigia.

Quest'abolizione fu proposta alla Camera il 21 giugno del 1867. In quella seduta si discusse lungamente per vedere se si doveva conservare la franchigia postale, e vi furono degli oratori che parlarono in favore, altri che parlarono contro, e parteggiarono per quelli i quali scrivevano lettere ai deputati per chiedere soccorso.

L'onorevole Di San Donato propose un ordine del giorno col quale pregava il Ministero a presentare un progetto di legge nuovo relativo alla franchigia postale, e l'onorevole ministro, dopo avere lungamente meditato, presentò alla Camera nella seduta del 7 marzo 1870 un progetto, che io propongo oggi come emendamento al progetto di legge attuale.

Quel progetto di legge stabiliva la conferma del privilegio postale, e non solo per il ricevimento delle lettere, ma anche per le lettere che si spedivano dai deputati.

In questo modo l'intendeva l'onorevole Gadda, uomo che gode la stima di tutti e che anche ora ricuopre una delle cariche più importanti dello Stato.

Ma questa franchigia oltre ad essere utile al povero popolo, è utile ai deputati medesimi, non per

l'interesse della borsa, ma per l'adempimento del loro ufficio, per poter avere schiarimenti, per poter conoscere ciò che concerne l'interesse pubblico.

Perchè volete limitare la libertà di scrivere, la libertà di ricevere lettere, la libertà di rispondere?

Io vedo in quest'Aula il fiore della nazione italiana; questo fiore della nazione italiana è il fiore d'ingegno, il quale non può andare disgiunto dalla generosità dell'animo, perciò vorrà venire in soccorso delle classi povere, e non vorrà rifiutare i suoi uffici a favore di tanti che riconoscono nei deputati i loro protettori, i loro fratelli, i loro padri.

Non vorrà questa Camera generosa impedire che venga da tutte le parti implorato il suo patrocinio.

Se questa legge fosse approvata, che direbbero coloro, i quali erano avvezzi a trovare in noi una accoglienza tanto cortese?

Direbbero che non ci siamo voluti più occupare di loro, che ci siamo voluti sbarazzare di loro, che ci siamo annoiati di loro. Questa sarà la critica giusta che verrà fatta al Parlamento se, per un'idea di economia, che non ammetto, approvasse questa proposta.

Noi siamo qui mandati per la Legge scritta che si chiama la Costituzione: noi siamo chiamati qui a far da legislatori; ma un'altra Legge ci chiama che non è scritta, e che non viene dalla stamperia Botta, e questa è la legge del cuore, la legge dell'umanità, la legge della giustizia.

A questa legge io mi attengo, ed è a questa che deve attenersi la Camera. (Benissimo! Bravo! a sinistra)

PISSAVINI. (*Della Commissione*) L'onorevole Massei ha incominciato il suo discorso partendo da un dato di fatto che mi preme molto di rettificare. Egli ha dichiarato che sorgeva con qualche esitanza a combattere una legge per la quale la Commissione aveva unanime emesso il suo voto favorevole.

L'onorevole Massei vorrà perdonarmi, se mi permetto osservargli che in questa sua affermazione ha preso un equivoco.

Se fosse esatto quanto ha asserito l'onorevole Massei, la Camera potrebbe sorprendersi, e con ragione, nel vedermi sorgere per combattere questa legge, quando, come membro della Giunta, avessi in seno alla medesima emesso parere favorevole.

Premessa questa dichiarazione, vengo senz'altro all'esame della legge.

L'onorevole mio amico Lacava nel suo importante discorso pronunciato nella seduta del 21 testè decorso aprile, ha richiamato l'attenzione del Parlamento, ed in ispecial modo l'attenzione del Governo, sulle difficili e quasi insostenibili condizioni

che gradatamente si vennero creando alle amministrazioni comunali e provinciali.

L'onorevole Lacava, con argomenti gravi ed incalzanti, vi ha dimostrato come da una parte si accrebbero a dismisura le spese obbligatorie, e dall'altra si tolsero a grado a grado le entrate più certe, i cespiti più sicuri, ponendo in tal modo le amministrazioni comunali e provinciali in gravi e seri imbarazzi.

Questo sistema, condannato dalla pubblica opinione e che nessun uomo di sano giudizio può oramai più a lungo approvare, tende, o signori, a gettare nelle più critiche e spinose condizioni comuni e provincie del regno, riducendole, a poco a poco, ad un inevitabile e completo dissesto finanziario.

Eppure, signori, la misura non sembra ancora colma, se si pon mente che il Governo mostrasi sempre più inclinato a persistere in questo esiziale sistema. Scorrete infatti, signori, il complesso dei provvedimenti finanziari che l'onorevole presidente del Consiglio vi ha presentati, e voi troverete due leggi, le quali vi provano che il Governo intende battere la pernicioso via sinqui percorsa con una tenacità degna veramente di miglior causa.

Colla prima di dette leggi, l'onorevole Minghetti scema le entrate delle amministrazioni comunali e provinciali, confiscando a vantaggio dello Stato i quindici centesimi addizionali alla tassa sui fabbricati, che nel 1870 erano stati accordati dal Parlamento alle provincie, in compenso della sovrimposta che lo Stato toglieva, in allora, alle entrate dei bilanci provinciali in favore dell'erario; coll'altra aumenta sensibilmente le loro spese, abolendo la franchigia postale, di cui sinqui hanno fruito i comuni e le provincie. Diminuzione di prodotti certi, aumento di spese; ecco personificato il sistema del Governo di fronte all'amministrazione comunale e provinciale. Veramente c'è da rallegrarsi coll'onorevole ministro di finanza!

Sotto questo punto di vista, segnatamente io ho combattuto con tutta la potenza del mio debole ingegno in seno alla Commissione questo progetto di legge.

Per economia di tempo non istarò a ripetere tutte le ragioni che hanno motivato il mio voto, tanto più che l'onorevole relatore e mio amico personale, Puccioni, con quella lealtà ed imparzialità che lo onora, si è fatto carico di tenerne il debito conto nel suo elaborato rapporto.

Mi restringerò dunque a dichiarare che voterò contro questa legge, perchè, in ultima analisi, si risolve in una vera imposta messa a carico delle amministrazioni comunali e provinciali; voterò contro

questa legge, perchè essa avrà per risultato di incagliare il buon andamento di tutti i rami principali dei servizi pubblici, le finanze, lo stato civile, la leva, la pubblica sicurezza e molte altre che non possono sfuggire all'oculatezza della Camera. Darò infine la palla nera a questa legge, perchè essa avrà per immediato effetto di porre il Governo sempre più nell'imbarazzo di trovare cittadini autorevoli e capaci, i quali siano disposti ad assumere uffici pubblici gratuiti.

Potrei darvi, sui deplorabili risultati che inevitabilmente è destinata a produrre questa legge, per quanto riflette le amministrazioni pubbliche, la più ampia e categorica dimostrazione.

Per amore di brevità però, e per non stancare la benevola vostra attenzione, cercherò di provare il mio asserto, richiamandovi per poco ad esaminare la condizione che viene fatta da questa legge ad una classe di benemeriti cittadini, che, amanti del pubblico bene, si sobbarcano volenterosi al peso di uffici pubblici gratuiti.

E prima ed avanti tutto mi sia permesso chiedere all'onorevole presidente del Consiglio, ministro per le finanze, come mai d'ora innanzi potrà egli trovare dei cittadini i quali si assumano volontariamente l'ufficio di presidenti delle Commissioni consorziali per l'applicazione dei redditi di ricchezza mobile, quando, per il continuo carteggio che questi debbono avere coll'agente delle imposte, dovranno sopportare in proprio le spese postali. Badi, onorevole Minghetti, talvolta la corda troppo tesa si rompe. Io potrei e vorrei ingannarmi, ma non è improbabile che colla stretta applicazione di questa legge il Governo non abbia più a rinvenire chi assuma l'ufficio di presidente delle Commissioni consorziali, uffici di già ben poco graditi per altre cause.

Se poi fosse presente l'onorevole ministro per l'istruzione pubblica, gli domanderei se non incontrerà serie difficoltà nel trovare cittadini istrutti e capaci, i quali pel buon andamento delle scuole assumano di buon grado la carica di delegati mandamentali scolastici, quando, pel frequente carteggio che deggiono avere coll'onorevole ministro, coi prefetti, presidenti dei Consigli scolastici, coi regi provveditori, cogli ispettori delle scuole primarie, essi che si sobbarcarono a quest'ufficio unicamente per l'amore che portano alla pubblica istruzione, dovranno d'ora innanzi sopportare in proprio le spese postali.

E, giacchè veggio presente l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, io gli domanderò come potrà egli avere tutte le notizie per le varie e mol-

teplici statistiche che va pubblicando, quando i sindaci, i presidenti dei comizi agrari e delle Camere di commercio si vedranno con questa legge privati della franchigia postale di cui hanno fin qui fruito.

Non amo essere profeta, ma siate certi, o signori, che tale inconsulto provvedimento è destinato a portare una grave perturbazione ed un incaglio al buon andamento del pubblico servizio. Oh, quante volte le richieste delle autorità governative rimarranno senza risposta, se per averla non si trasmetteranno in un colla domanda i francobolli postali! Ed il Governo non potrà lagnarsene perchè comuni, provincie, corpi morali e privati non sono tenuti a sopportare spese, quando l'opera loro è richiesta nell'interesse esclusivo dello Stato.

Potrei e dovrei ancora richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro dell'interno per quanto concerne i presidenti delle opere pie, degli asili d'infanzia e di altri istituti congeneri, ma non intendo andar più oltre, bastando, a mio avviso, le considerazioni svolte per giustificare il mio voto contrario a questa legge, la quale in definitiva si risolve in una vera imposta messa a carico dei comuni, delle provincie, di tutte le singole amministrazioni dello Stato e di cittadini zelanti del bene pubblico che coprono lodevolmente cariche pubbliche gratuite.

Conchiudendo, dichiaro che voterò contro questa legge che reputo inconsulta, e prego tutti i miei colleghi i quali hanno avuto o si trovano tuttora ad aver mano nelle amministrazioni pubbliche, a riflettere bene prima di dare ad essa il loro voto favorevole.

PRESIDENTE. Prima di dar facoltà di parlare all'onorevole relatore, comunico alla Camera gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Anzitutto vi è l'emendamento dell'onorevole Massei, il quale nella dizione « la franchigia postale è concessa esclusivamente al carteggio del Re » vorrebbe che si sopprimesse la parola *esclusivamente*. Quindi l'onorevole Massei proporrebbe, come aggiunta all'articolo 1, il disegno di legge presentato dall'onorevole Gadda, ministro allora dei lavori pubblici, nella tornata del 7 marzo 1870, il quale è del tenore seguente:

« A) È ammessa alla franchigia postale, senza alcuna limitazione, la corrispondenza diretta alle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati, non che quella dalle medesime spedite;

« B) È pure ammessa in franchigia, ma limitatamente al periodo di tempo in cui sono aperte le Camere legislative, e al luogo ove ha sede il Parlamento, la corrispondenza diretta ai senatori e deputati, e quella dai medesimi spedita;

« C) Per godere della franchigia di cui agli articoli precedenti, la corrispondenza spedita dalle Presidenze, dai senatori e dai deputati, dovrà portare un contrassegno a bollo che ne indichi la provenienza; e quella ai medesimi diretta dovrà avere sull'indirizzo la qualifica della Presidenza, del senatore o del deputato.

« La direzione generale delle poste provvederà le rispettive Presidenze dei contrassegni a bollo;

« D) È abrogato l'articolo 32 della legge 5 maggio 1862, n° 604, in quanto concerne la franchigia dei membri del Parlamento.

« Un regolamento approvato con regio decreto provvederà alla esecuzione della presente legge. »

L'onorevole Ercole vorrebbe emendato l'articolo 1 nel modo seguente:

« La franchigia postale è concessa alla persona del Re ed alle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati. »

L'onorevole Massei, avendo già svolta la sua proposta, domando se quella dell'onorevole Ercole è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

ERCOLE. A dir vero, credo che dovrò spendere poche parole in appoggio del mio emendamento.

Io m'attendeva che la Giunta incaricata di riferire intorno a questo disegno di legge avesse tenuto conto di questa proposta che fu votata, almeno per quanto mi risulta, da quasi tutti gli uffici.

Tutti hanno sentito la necessità che la franchigia postale non fosse limitata esclusivamente alla persona del Re ed a quella del Sommo Pontefice, su cui non ho nulla ad osservare perchè vi è una legge speciale, cioè quella del 13 maggio 1871.

La potestà legislativa, son cose elementari, è collettivamente esercitata dal Re, e da due Camere, il Senato e quella dei deputati. Ora, come mai si viene a dire in un articolo che la franchigia è concessa esclusivamente al carteggio del Re!... E perchè si tace degli altri due Poteri egualmente sovrani? Volete abolire lo Statuto?

Signori, noi abbiamo già avuto su questa materia il progetto di legge presentato dal ministro Gadda nella tornata del 7 marzo 1870, in seguito a un voto emesso dalla Commissione generale del bilancio, in agosto del 1867, che aveva per iscopo di regolare la franchigia postale ai membri del Parlamento. Di questa io ne faccio volentieri getto per quanto a me; ma, signori, non è questione solamente nostra personale, è questione della nazione che rappresentiamo.

Ebbene, in quel progetto col primo articolo era

ammessa alla franchigia postale *senza alcuna limitazione* la corrispondenza diretta alle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati, non che quella dalle medesime spedita.

Io ebbi l'onore di proporre questo articolo nel mio ufficio presieduto dall'onorevole Guerrieri, e ad unanimità fu adottato; non si è nemmeno fatta questione, si è subito sentito che c'era una lacuna nel progetto, e credo che gli altri uffici non solo non fecero obiezioni su questo proposito, ma mi risulta che tutti gli uffici ai quali fu presentata questa proposta, ad unanimità l'hanno ammessa come emendamento all'articolo in discussione.

Io, come ho detto, aspettava che mi si adducessero le ragioni per le quali questa proposta non ha potuto essere adottata dalla Commissione. Inoltre nella stessa relazione che precede il progetto *Gadda* sono citate tutte le leggi che reggono questa materia presso le nazioni estere.

Ebbene, che cosa si vede? Per esempio, la Prussia nella recente legge 5 giugno 1869 sulle franchigie postali nel territorio della Confederazione germanica non ammette alcuna franchigia relativa ai membri della Dieta, ma l'ammette per le corrispondenze dirette alla Dieta, e da essa spedite, egualmente che pel Parlamento doganale.

Domando io, quello che fa la Germania non lo farà l'Italia?

Questa è una ragione...

Andiamo avanti, ma sono cose che si sentono; non avrei nemmeno bisogno di dirle.

Che cosa dice lo Statuto agli articoli 57 e 58? « Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere. » Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere. Ora, se un povero diavolo non ha il mezzo di procurarsi francobolli, col progetto di legge che ci è proposto non può più ricorrere alle Camere.

Una voce al centro. Sì, sì!

ERCOLE. Ma no, signori. L'articolo 10 del progetto ministeriale dice:

« Le corrispondenze dirette alle Presidenze delle Camere legislative, alle autorità ed agli uffici governativi non potranno avere corso senza essere preventivamente affrancate, con francobolli di Stato, se provenienti da altri uffici governativi, e con francobolli ordinari in ogni altro caso. »

Io vedo che, invece di andare innanzi, si va indietro. Nel 1870 si era fatto un progetto che regolava la franchigia postale ai membri del Parlamento in seguito ad un voto della Commissione generale del bilancio. Ora si va più in là, si toglie addirittura la franchigia alle Presidenze della Camera e

del Senato, che sono due grandi poteri sovrani dello Stato.

Io prego la Camera di riflettere a quello che fa relativamente a questo punto. Le Presidenze del Senato e della Camera dei deputati, col progetto sottoposto alle nostre deliberazioni, sono equiparate ad un agente delle imposte, ad un commissario militare, a qualunque altro ufficiale governativo che dovrà quotidianamente carteggiare; lo Stato somministrerà all'agente delle imposte, al commissario militare, all'ufficiale governativo per il carteggio i francobolli di Stato e le cartoline postali, come le avrà il nostro presidente e quello dell'altro ramo del Parlamento.

Questa è questione di dignità. Io ho fatto il mio dovere, la Camera saprà fare il suo. (*Una voce a sinistra.* Bene!)

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

PUCIONI, relatore. Si direbbe, o signori, che l'assunto che io devo sostenere sia difficilissimo. Da un lato l'onorevole Massei va esclamando che questa legge calpesta tutti i principii di giustizia e di umanità, dall'altro l'onorevole Ercole (sempre temperato nei suoi apprezzamenti) aggiunge che è una legge la quale, nientemeno, abolisce lo Statuto.

Io non credo che nè l'onorevole Minghetti, nè l'onorevole Spaventa si proponessero (quando presentarono questa proposta) i gravi dubbi che ai preoccupanti si affacciarono; certo però, se questi dubbi si affacciarono alla loro mente, essi debbono avere veduto che non avevano fondamento.

Prima di tutto, o signori, bisogna proporsi una questione netta e chiara. Si vuole, o non si vuole l'abolizione della franchigia postale? Si vuole o non si vuole entrare nel concetto, che è la base fondamentale della proposta del Ministero? Quelli che risponderanno per l'affermativa dovranno votare per il progetto della Commissione; quelli che risponderanno per la negativa, dovranno accettare tutti i temperamenti, tutti i mezzi termini, che agli onorevoli Massei ed Ercole è piaciuto porre innanzi, per moderare quella, che ad essi sembra, eccessiva severità della legge. Tutta la questione dunque sta in questa prima ricerca, se si debba o no abolire la franchigia postale.

Quali sono le ragioni che hanno indotto la maggioranza della Commissione, nel concetto dell'abolizione? Sono ragioni semplicissime.

La posta voi potete considerarla sotto un doppio aspetto; come un servizio pubblico, e come un tributo. La legge che esaminiamo non tocca minimamente la posta, in quanto attiene al suo organa-

mento di pubblico servizio. La legge medesima si riferisce alla posta, in quanto è un mezzo mediante il quale il Governo può far entrare nelle Casse dello Stato, delle somme abbastanza rilevanti. In altri termini, il Governo in quanto rende un servizio, impone un tributo.

E giusto, è equo che alcuni al tributo che è corrispettivo di questo servizio si sottraggano?

La questione va posta in questi semplicissimi termini, ed a noi è sembrato che la non si potesse risolvere altro che nel modo dal Governo accennato, che era quello che corrispondeva al principio della perfetta eguaglianza, perchè stabiliva che tutti coloro i quali ricorrevano a codesto servizio, era ben giusto e logico che dovessero pagare il corrispettivo del medesimo.

ERCOLE. O tutti o nessuno.

PUCCIONI, relatore. O tutti o nessuno, precisamente; è questo il nostro concetto. Ed appunto perchè noi volevamo che al tributo nessun cittadino potesse sottrarsi, non abbiamo creduto conveniente di entrare in quella via di esenzioni e di limitazioni nella quale i preopinanti vorrebbero trascinarci.

Io trovo logico l'onorevole Pissavini, il quale respinge questo progetto di legge perchè fa danno ai comuni, fa danno alle provincie, fa danno ai comizi agrari, alle Camere di commercio; egli avrebbe potuto soggiungere che il concetto cui s'informa la proposta del Ministero torna anco a detrimento di quei 476 istituti, persone fisiche o morali, che godono, nello stato attuale della legislazione, della franchigia postale. Ma noi che siamo andati in un sentimento diverso, noi che abbiamo riconosciuto che per un sentimento di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte ai tributi, si doveva applicare, senza distinzioni di sorta, l'abolizione della franchigia postale, noi certamente non potemmo tener conto di codesti danni, nè potremmo oggi accettare gli emendamenti presentati dagli onorevoli deputati Massei ed Ercole.

L'onorevole Massei ha voluto impietosirci narrandoci i funesti effetti di questa legge. Egli vi ha detto che i nostri committenti non potranno scriverci; che, alla fine dei conti, sarà preclusa a noi la via di aiutare tutti quelli che domandano sussidi; che ci sarà impedito di officiare presso i ministri le domande di molti i quali scontano una pena e desiderano la venia della pena medesima.

L'onorevole Massei ha aggiunto che con questo mezzo s'impedirà pur anco a molti cittadini di reclamare, presso autorità superiori, contro gli atti d'ingiustizia commessi da pubblici ufficiali.

In verità, signori, se questo dovesse essere il ri-

sultato della proposta di legge attuale, io ne sarei molto lieto. Io mi parto da opinioni forse diverse da quelle dell'onorevole Massei, ma non penso che ufficio del deputato sia quello di andare a sollecitare presso i ministri il sussidio a Tizio, la gratificazione a Caio; io non credo che il deputato debba officiare domande di grazia di condannati i quali scontano la loro pena. M'ingannerò, ma, a mio avviso, noi abbiamo interessi più alti, più elevati, più importanti da tutelare.

Se questa legge ci libererà da siffatti pesi, recherà un segnalato beneficio non solo a noi ma all'amministrazione pubblica dello Stato, perchè se questa caterva di suppliche (le quali pur troppo ci piovono ogni giorno), andrà scemando, sarà un bene anche per i consiglieri della Corona, i quali saranno meno assediati da noi per queste sollecitazioni che fino ad oggi siamo costretti di fare, e che non mi pare si attendano all'alto ufficio di rappresentante della nazione.

L'onorevole Massei ci diceva: ma a questo modo voi colpite il popolo che non ha mezzo di far giungere i suoi reclami fino alle alte sfere.

Io credo che a questa conseguenza la legge non possa portare, perchè ho fede molta nella beneficenza privata; e se vi saranno degli individui che non potranno realmente far giungere i loro reclami all'autorità perchè non avranno mezzi per francare le loro lettere, non mancherà certamente chi codesti mezzi loro fornirà.

In ogni modo, crede forse l'onorevole Massei, il quale si preoccupa tanto degl'interessi del popolo, che le lettere dei poveri non giungeranno ai deputati? Se a lui saranno inviate lettere non francate, io son certo che egli, per quei sentimenti di generosità dai quali è stato sempre guidato in tutta la sua vita, rimuoverà i pericoli che teme; e il mezzo gli sarà facile: pagherà la tassa ed aprirà la lettera non francata. (*ilarità*)

Dunque questo desiderio di venire in aiuto alle classi povere, è un desiderio che mi pare si possa facilmente soddisfare.

Ma qui odo l'onorevole Ercole che mi soggiunge: voi abolite lo Statuto, perchè nello Statuto è scritto che ogni cittadino che ha 21 anni compiuti può inviare petizioni al Parlamento.

Ed io rispondo: forse che la legge nostra suona così: è vietato ai cittadini d'inviare delle petizioni al Parlamento? Tutt'altro! Essa lascia le cose come stanno. Se l'onorevole Ercole mi dice che i cittadini avranno l'obbligo di porre sulle lettere che inviano alla Presidenza della Camera o del Senato un francobollo, egli ha ragione.

ERCOLE. Ma non sono tutti ricchi come lei.

PUCCIONI, relatore. Non sono ricco, onorevole Ercole: lavoro; ma vi è davvero un gran povero, ed è lo Stato; e a me pare che alla povertà dello Stato si pensi assai meno che all'interesse dei singoli individui.

Del resto, secondo il ragionamento dell'onorevole Ercole, lo Stato dovrebbe fornire a tutti coloro che vogliono fare delle petizioni non solo i francobolli, ma anche la carta, le penne ed il calamaio, perchè altrimenti si potrebbe dire che il diritto di petizione non è rispettato. (*Rumori a sinistra*)

È inutile che mi interrompiate; l'argomento mio, che può sembrarvi esagerato, null'altro mostra che le esagerazioni e gli assurdi cui conduce l'assunto dell'onorevole Ercole.

ERCOLE. C'è lo Statuto...

PUCCIONI, relatore. Lo Statuto non è in alcun modo violato: esso attribuisce a tutti i cittadini il diritto d'inviare petizioni al Parlamento: questo diritto non è tolto; ma poichè il Governo si assume il carico di portare codeste petizioni, è ben giusto che per il servizio che rende esiga un tributo: ma il diritto di petizione rimane intiero ed impregiudicato. (*Interruzione del deputato Ercole*)

Lo Statuto non ha già detto, come suppone l'onorevole Ercole, che tutti i cittadini possano inviare petizioni al Parlamento senza spesa. Se ciò non è scritto nella legge fondamentale dello Stato, indarno si pretende allargare la questione sollevandola alle alte sfere del diritto costituzionale.

L'onorevole Ercole si è lamentato perchè nella relazione non ho fatto cenno delle proposte che in alcuni uffici, non in tutti, vennero poste innanzi di aggiungere all'articolo 1 del progetto ministeriale l'articolo 1 del progetto del ministro Gadda.

Io mi trovo sempre in un campo opposto a quello dell'onorevole preopinante: mi duole però vedere che egli, essendo pur mio avversario, non ha avuto in questa congiuntura la degnazione di leggere la mia relazione sul progetto di legge che discutiamo.

Se avesse letta quella mia relazione, avrebbe veduto che la Commissione ha esaminata la questione da lui sollevata e l'ha dovuta scartare per una ragione semplicissima, perchè il progetto di legge dell'onorevole Gadda partiva da un punto di vista diametralmente opposto a quello a cui si informa l'attuale. Il progetto di legge dell'onorevole Gadda a che mirava? Nè più nè meno che a dettare un regolamento sulla franchigia. Regolare la franchigia vuol dire mantenerla, mentre oggi invece abbiamo una legge che l'abolisce, ed ognuno intende facilmente che una legge che abolisce la franchigia non

può avere disposizioni che servano a mantenerla e regolarla.

Del resto l'onorevole Ercole può esaminare la mia relazione alla pagina 4 e vedrà che ivi appunto si accenna alle discussioni sollevate dal progetto dell'onorevole Gadda, e si dice che la Commissione non può prendere cognizione di codesta forma di regolamento di franchigia, perchè scende nel concetto dell'abolizione.

Detto questo, io credo di poter senz'altro dichiarare che la gran maggioranza della Commissione (perchè non voglio che l'onorevole Pissavini prenda la parola per un fatto personale) respinge il controprogetto dell'onorevole Massei. Quanto alla proposta dell'onorevole Ercole, d'aggiungere cioè all'articolo 1 le Presidenze del Senato e della Camera dei deputati, e di accordare ad esse pure la franchigia postale, noi crediamo che questa proposta debba essere respinta. Lo stesso progetto di legge, all'articolo 3, provvede sufficientemente pel carteggio delle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati. Le Presidenze del Senato e della Camera dei deputati sono grandi corpi dello Stato, ai quali si distribuiscono i francobolli postali, che esse porranno sopra le loro corrispondenze come tutte quante le autorità dello Stato. Io credo che valga molto meglio di entrare in questa via, che renderà efficace un sindacato, che impedirà una quantità d'abusi, anzichè mantenersi nella via della franchigia postale.

Credo che l'attuazione di questa legge segni, non un principio di regresso, ma un principio di notevolissimo progresso.

L'onorevole Ercole citava l'esempio della Prussia, e noi citeremo l'esempio dell'America, dove la legge d'abolizione della franchigia postale è conforme esattamente a quella che oggi è in discussione.

ERCOLE. La Presidenza paga, e si pesano le corrispondenze.

PRESIDENTE. Non interrompano: continui l'onorevole relatore.

PUCCIONI, relatore. Io non rispondo a certe interruzioni, onorevole presidente, e non vi rispondo deliberatamente.

L'onorevole Ercole diceva poc'anzi che ci erano certe questioni che si *sentivano*; ora, appunto quella a cui egli accenna, mentre m'interrompe, è una questione che si sente e che in un Parlamento non conviene discutere. (*Bene!*)

Or bene, io mi riassumo, e dico: l'emendamento all'articolo 1 proposto dall'onorevole Ercole non è per noi accettabile. La legge sarebbe già vulnerata se si ammettesse quel principio; le corrispondenze

delle Presidenze della Camera e del Senato sono previste e contemplate all'articolo 3, e quando verrà in discussione quell'articolo, noi avremo agio di discuterne: e discuteremo del pari sulla situazione fatta ai comuni di cui giustamente si è preoccupato l'onorevole Pissavini, quando verrà in discussione l'articolo che si riferisce a queste corrispondenze.

Noi quindi respingiamo tutti gli emendamenti, e preghiamo la Camera a voler senz'altro accogliere la proposta da noi fatta.

LAZZARO. L'onorevole Puccioni si mostrava in certo modo sconsigliato a dover prendere la difesa di un progetto di legge che trovava delle opposizioni in alcuni di questi banchi.

In verità egli, come relatore intelligente, non era nel caso di sconsigliarsi.

PUCCIONI, relatore. Io non mi sono sconsigliato.

LAZZARO. Ma la difesa che egli ha fatto mi fa credere che aveva ragione di sconsigliarsi.

Egli ci diceva: volete o non volete entrare nel sistema dell'abolizione della franchigia postale? Se sì, accettate il progetto di legge, se no, respingetelo. Mi pare che poneva questo dilemma.

Ebbene, io sono uno di quelli che vogliono entrare nel sistema dell'onorevole Puccioni, e perciò non posso ammettere tutti gli emendamenti che la Commissione ha fatto al progetto del Ministero.

Il Ministero ha presentato un progetto logico; ed io che seggo su questi banchi non sono sospetto nel fare quest'elogio; il Ministero ha fatto una proposta logica, egli è entrato nel concetto della completa abolizione della franchigia, salvo l'articolo 1; ma la Commissione è venuta con mezzi termini; la Commissione è venuta con certi rimedi per volere salvare capra e cavoli, quindi non è il caso che essa venga a dirci: volete o non volete.

Se la Commissione ci avesse presentato tal quale il progetto del Ministero, ed avesse adottato il concetto dell'assoluta abolizione della franchigia, allora avrebbe avuto il diritto di porre il dilemma che ha posto, ma col suo progetto avendo vulnerato il principio dell'abolizione, l'onorevole Puccioni non ha il diritto di porci il dilemma che ci ha posto.

L'onorevole Puccioni diceva inoltre che questa è una legge di eguaglianza; egli si inganna, io la credo di privilegio.

Nell'articolo 1 ci avete un privilegio, negli articoli 3, 9, 10 avete un privilegio, come pure nell'articolo 12, e quando verranno in discussione tutti questi articoli mostrerò come questi non sono articoli di eguaglianza ma di privilegio. O la franchigia postale è abolita per tutti e allora sta bene, sarà come per il telegrafo pel quale tutti pagano; o la

franchigia postale è mantenuta per qualcuno, bisogna che sia mantenuta anche per le Presidenze della Camera e del Senato.

Ed io qui entro perfettamente nelle viste dell'onorevole Ercole. Le corrispondenze dirette ai diversi poteri dello Stato vanno considerate come corrispondenze di ufficio. Ebbene, la onorevole Commissione non ha tenuto presente questo concetto che dovrebbe essere tenuto presente nell'interesse delle libere istituzioni.

Qui non si tratta di volere il privilegio per i singoli deputati; la proposta dell'onorevole Ercole non tende a questo, ma tende a che le Presidenze del Senato e della Camera godano della stessa franchigia di cui gode la famiglia reale. Ma si dice che questa è una proposta che non conviene discutere in Parlamento; io credo anzi che se c'è una proposta che conviene discutere in Parlamento è appunto quella dell'onorevole Ercole.

Aggiungerò ora qualche cosa per conto dell'onorevole Massei, il quale mi dice di non essere in grado in questo momento di poterlo fare.

L'onorevole Puccioni diceva celiando: l'onorevole Massei essendo uomo di cuore, come è, può pagare egli per coloro che gli scrivono, pagando la multa.

Io in verità non credeva che l'onorevole Puccioni si spingesse tant'oltre nelle censure fatte alla nobile proposta del mio amico e collega l'onorevole Massei. Egli non ha bisogno che l'onorevole Puccioni gli venga a dare di quei consigli, egli sa come praticare i suoi doveri e per i suoi elettori e per tutti coloro i quali hanno bisogno di lui...

PUCCIONI, relatore. Non ho dato consigli.

LAZZARO... per conseguenza non aggiungo altro su questo punto.

L'onorevole Puccioni ci dice che la legge non vieta al singolo cittadino di avanzare petizioni al Parlamento, perchè egli può spedirla senza francare ed il deputato pagherebbe la multa per la mancata affrancazione della lettera che gli è stata diretta. Ma io rispondo all'onorevole Puccioni, che se questa legge deve togliere la franchigia, non deve certamente aggravare la condizione del deputato di più di quello che non lo sia.

Signori, bisogna avere il coraggio di dire certe cose.

Non tutti i deputati qui si trovano in condizione di fare enormi spese, non tutti i deputati veggono piovere dal cielo la pioggia d'oro; molti bisogna che lavorino per mantenersi onestamente e col dovuto decoro che la posizione richiede. Ora, fintantochè dite che il deputato non deve avere alcuna franchigia, perchè deve essere eguale davanti la legge, di-

rete benissimo, ma dire poi ai deputati: voi dovete pagare non solamente le lettere che spedite, ma la sopratassa per le lettere che vi saranno dirette, questo è un po' troppo.

L'onorevole Puccioni dirà: non pagheremo e respingeremo le lettere. Sono belle parole queste; alcuni lo faranno, ma molti non lo faranno; e d'altronde, volete voi mettere il deputato nella condizione o di respingere le lettere non affrancate, o di pagare la tassa e la multa?

Del resto io non voglio guardare questa questione da tale punto di vista, e se ne parlai, fu perchè l'onorevole Puccioni la portò su questo terreno. Io la guardo da un punto di vista molto più elevato, da quello delle relazioni del paese di fronte alla Camera dei deputati.

Colle teoriche dell'onorevole Puccioni, voi venite a creare una barriera tra il paese ed il Parlamento, questo è il fatto, tutto il resto saranno parole. Perchè quando molti sapranno che per spedire una petizione, che per spedirne i documenti dovranno affrancare, e le carte bollate costano molto più delle altre, onorevole Puccioni, sapete che cosa avverrà? Avverrà che molti, chi per delicatezza, chi per economia, si asterranno dall'inviare reclami non solo ai deputati, ma al presidente della Camera. Ecco perchè voi venite a creare una vera separazione tra il corpo dei deputati e gli elettori.

Ora domando io all'onorevole Puccioni: è utile ciò, è buono, è nell'interesse dell'istituzione rappresentativa? Certo che no. Noi anzi dobbiamo fare di tutto perchè le comunicazioni tra noi ed il paese non siano interrotte; dobbiamo fare di tutto perchè lo spirito della nazione non si separi da noi, perchè, o signori, non si sarebbero votate molte leggi che non voglio qualificare se lo spirito della nazione non si fosse separato da noi. (Bene! a sinistra)

SPAVENTA, ministro per i lavori pubblici. A me conviene esporre le ragioni di questo progetto di legge.

Da un pezzo si agitava nel seno di questa Camera la questione della franchigia dei deputati. Fin dal 1867 la Commissione del bilancio proponeva l'abolizione di questa franchigia ma la Camera non accolse la proposta, commise però al ministro di studiare siffatta riforma. Frutto di quegli studi fu il progetto di legge presentato da uno dei miei predecessori, l'onorevole Gadda. Con quel progetto la franchigia era regolata nel modo che la Camera oggi ha sentito da uno dei precedenti oratori. Essa veniva limitata per il tempo e per il luogo da una parte, estesa da un'altra, perchè dà franchigia di semplice recezione, che essa era, diventava anche

franchigia di spedizione, ma limitatamente al luogo dove il Parlamento tiene le sue tornate, e per il tempo che queste durano. Ma quel progetto di legge non ebbe buona fortuna, tanto che nè la Commissione nominata vi riferì sopra, nè la Camera mosse mai lamento che non fosse discusso.

La questione tornò in campo nella passata Sessione; e la Camera raccomandò di nuovo al Ministero di studiarla in un modo anche più ampio, cioè, non solo relativamente ai membri del Parlamento, ma, per rispetto anche agli individui o corpi morali che godevano della franchigia postale.

Quando io venni al Ministero ho trovato così posta la questione.

Parecchie proposte vennero ventilate per cercare di risolvere una questione che si presentava abbastanza grave. Ma una proposta modellata su ciò che è stato fatto recentemente nell'America del Nord, mi fece fermare sul progetto che vi è stato presentato. Ed è qui la sua origine.

Negli Stati Uniti, nel gennaio del 1873, fu preso il bel partito di abolire la franchigia radicalmente; e questa legge è andata in esecuzione il 1° luglio dello stesso anno.

L'onorevole Massei, il quale nel suo discorso riflettè opinioni transatlantiche, è quello che più si è doluto dell'abolizione di tale privilegio concesso ai deputati.

Gli Americani non hanno avuta alcuna ripugnanza ad abolire il privilegio che avevano prima i membri del Congresso e del Senato. Credo che l'onorevole Massei, per coerenza alle sue opinioni, avrebbe dovuto consigliarci d'imitare l'esempio degli Americani, anzi che dolersi tanto di averlo noi seguito anche senza il suo invito.

Una voce. Ma là sono pagati. Hanno 30,000 lire.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Se l'esempio dell'America non basta, perchè i membri del Congresso sono pagati, prenderò un esempio europeo. Alla fine del passato anno il Parlamento svedese ci ha preceduti nell'abolizione assoluta della franchigia per tutte le amministrazioni pubbliche.

ERCOLE. Ma non la Svizzera.

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Ercole. Parlerà a suo turno.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Non voglio percorrere la carta dell'Europa; ma potrei portare per mano l'onorevole Ercole innanzi alla porta di tutti i Governi europei, i più civili, e ci si risponderebbe che la franchigia postale dei membri del Parlamento non esiste quasi in niun paese. Lascio questo itinerario, e torno alla questione.

Io mi dissi: come si risolve questa questione?

Conviene adottare il sistema proposto dall'onorevole Gadda? Era quello un sistema molto incomodo per gli stessi deputati; non toglieva gli abusi, anzi li avrebbe moltiplicati. Ma il peggio si era che non conseguiva uno dei principali scopi che si voleva raggiungere, lo scopo di aumentare le rendite nel nostro servizio postale. Bisogna, signori miei, che sappiano che in Italia noi abbiamo speso 20 milioni all'incirca nello scorso anno per questo servizio, e ne abbiamo ricavato 22 milioni in cifra tonda. Il prodotto netto del servizio postale salì poco oltre ai due milioni. Ma sanno quello che il servizio postale produce altrove, e come stanno le spese per rispetto al prodotto lordo?

In Francia, se non erro, perchè non ho qui le cifre, in Francia il prodotto lordo postale salì nel 1872 a circa 108 milioni, la spesa a 73 milioni. Guardino la differenza che fa, il prodotto netto quanto è considerevole! In Inghilterra il prodotto lordo fu di 122 milioni e la spesa di 90 milioni circa nel 1871. In Italia la spesa fu poco superiore al prodotto.

Notisi che in tutti questi computi sono comprese le spese dei servizi marittimi.

Una voce al banco della Commissione. Appena ora.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Appena ora. Infatti negli anni addietro la spesa era di 20 milioni e il prodotto saliva appena ad 11 milioni. In questi 10 anni abbiamo progredito, ma non tanto quanto avremmo dovuto.

D'onde nasce questa differenza? Studiandone le ragioni, ho dovuto persuadermi che una delle principali stesse nell'abuso che ha luogo in Italia della franchigia postale.

Infatti, quando si considera che sopra 100 milioni di lettere e pieghi relativi ad interessi privati, vi sono nel servizio postale 35 milioni di lettere e pieghi in franchigia, non è da meravigliare che il risultato del nostro reddito postale sia così meschino.

Dunque, mosso da questa considerazione, io mi persuasi che la migliore riforma in questa materia fosse quella che tagliasse netto tutti gli abusi, e proposi, perciò un provvedimento radicale. Non mi sarei quindi immaginato di trovare opposizione ad una riforma cosiffatta in quella parte della Camera. (*Accennando a sinistra*)

LAZZARO. Non è radicale.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Dirò poi del punto dove l'onorevole Lazzaro vorrebbe che io fossi stato radicale. Dico intanto per anticipazione che non avrei avuto difficoltà di seguire l'onorevole Lazzaro fino dove egli avrebbe desiderato, ma vi era un osta-

colo, innanzi al quale era necessità di soffermarsi ed io mi vi soffermai, e spero che la Camera me ne loderà.

Dunque, diceva io, mi proposi di presentarvi un provvedimento radicale. E le ragioni fondamentali di questo provvedimento furono tre.

Io veniva in primo luogo ad abolire un privilegio per i membri del Parlamento, privilegio passivo, incomodo, che nessuno reclamava. In secondo luogo io ubbidiva alla logica di un vero principio di decentramento introdotto nell'amministrazione moderna del nostro regno: ed è, che la finanza dello Stato non deve confondersi con quelle dei corpi e associazioni minori che esistono nel suo seno: queste vivono e devono vivere da sè al pari che la finanza dello Stato stesso.

In terzo luogo veniva a introdurre anche per quanto riguarda le spese postali, che entrano come elemento, o fattore di spesa in tutti i servizi pubblici, il sindacato e il riscontro del Parlamento sul costo di questi servizi.

Spiegherò alla Camera partitamente questi tre concetti.

Quanto al primo, cioè dell'abolizione del privilegio, veramente credeva che non se ne sarebbe più disputato tra noi: tante volte la Camera aveva dimostrato il desiderio di fare getto di questa vana franchigia, che io non potevo aspettarmi alcuna opposizione. Però il getto di questa franchigia dalla parte nostra aveva una importanza finanziaria non piccola, esso poteva per sè solo produrre un maggiore introito per l'amministrazione postale di un milione.

Io ho voluto fare qualche riscontro mediante una statistica tenuta per dieci giorni in alcune città principali d'Italia delle lettere, pieghi chiusi e stampe che vi giunsero ai signori deputati. Il risultato è superiore a qualunque aspettativa. In queste città, cioè Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, in dieci giorni sono giunti 10,540 lettere e pieghi all'indirizzo di senatori e deputati... (*Sensazione*)

Una voce a sinistra. I nomi ci sono?

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI... e 5484 stampe. Applicando la tassa a questi porti, si ha un totale, per dieci giorni, di lire 5385. Il totale per un anno rappresenterebbe un introito per gli uffici postali di queste città di lire 196,555. Calcolando che tutte le otto città suddette rappresentino la decima parte delle corrispondenze in franchigia dei membri del Parlamento, si avrebbe un totale di lire 1,965,000.

Dunque, per quanto riguarda l'abolizione di questo privilegio, la riforma aveva un'importanza fi-

nanziaria così considerevole da non potersi da noi disprezzare.

Il secondo concetto era, come ho detto, di seguire un principio introdotto avventurosamente nell'amministrazione degli Stati moderni, cioè il principio della distinzione del patrimonio e della finanza dello Stato, dal patrimonio e dalla finanza dei corpi morali e delle associazioni che vivono nel suo seno. Lo Stato rende dei servizi pubblici i quali sono pagati con le tasse generali, e sono questi, direi, i servizi essenziali di cui una società civile non può fare a meno; sono uffici indispensabili che lo Stato deve compire, senza di che non sarebbe Stato.

La sicurezza pubblica, la giustizia penale, la difesa del territorio e via discorrendo. Di queste godono tutti, nessuno paga particolarmente; paghiamo tutti mediante il concorso di ciascuno nei pubblici tributi.

Vi sono ancora dei servizi pubblici, i quali sono pagati in parte, o in gran parte, sulle imposte generali; e poi particolarmente da quelli che ne fruiscono personalmente, come, per esempio, la giustizia civile.

Vi sono infine dei servizi pubblici che lo Stato potrebbe fare o non fare, che non sono pagati sulle imposte generali e che sarebbe ingiusto che lo fossero; ma che sono pagati da quelli soli che ne godono. Uno di questi servizi è appunto il servizio postale. Ora, questo servizio lo Stato lo rende a se stesso principalmente, come quello che ha d'uopo di corrispondere e comunicare con tutte le sue amministrazioni dipendenti, e con i cittadini; e poi a tutte le associazioni che comunicano con esso e tra di loro, e con i cittadini; e poi ai privati cittadini che hanno bisogno di comunicare tra di loro e con lo Stato e le associazioni minori. Nessuno mai ha immaginato o preteso che lo Stato dovesse fare gratuitamente questo servizio per i privati cittadini.

Intanto si fa gratuitamente per le associazioni minori che esistono nel suo seno: comuni, provincie, congregazioni di carità, istituti, accademie, corpi morali d'ogni genere godono attualmente di questa esenzione dal pagamento del servizio che lo Stato loro rende mediante la posta.

È ciò giusto? È ciò conveniente? È questa una buona amministrazione? Ecco dove sta il problema. Ebbene, chi considera addentro le ragioni delle cose, non può rispondere a questa domanda altrimenti che così: una tale maniera d'amministrazione non è buona, perchè le istituzioni che hanno bisogno di ricevere gratuitamente da altri i servizi necessari a raggiungere i loro fini, sono amministrazioni che

non imparano mai a proporzionare i mezzi di cui dispongono con i fini che devono raggiungere.

Quando è altri che deve provvedervi questi mezzi, anzichè procacciarveli da voi, ciò solo, per me, costituisce un vizio radicale nella vostra amministrazione; onde non posso farmi mallevadore che essa proceda regolarmente.

D'altra parte qual è la posizione che ha l'amministrazione o la finanza dello Stato per rispetto alle finanze ed amministrazioni di tutti gli altri enti morali che esistono? Non ha la stessa posizione che quella che ha per rispetto al patrimonio ed alle finanze dei privati? Dunque non v'è ragione che quando questi pagano un servizio che lo Stato rende loro, tal servizio non debba essere pagato egualmente dai corpi morali.

Laddove questa distinzione tra lo Stato e le associazioni minori che esistono nel suo seno è più antica e più profonda, i servizi pubblici fatti dallo Stato non sono stati mai fatti gratuitamente per i corpi morali. L'esempio dell'Inghilterra, l'esempio dell'America del Nord e di altri Stati moderni provano la mia tesi.

D'altra parte è da considerare, che questa enorme massa di corrispondenze spedite in franchigia dalla nostra amministrazione postale, è, come ho detto, la causa principale a cui può attribuirsi quel rapporto svantaggioso tra il predetto netto ed il lordo della nostra amministrazione postale, paragonato collo stesso rapporto delle amministrazioni estere. E ciò non può non essere così.

Un'amministrazione che trasporta 100 milioni di lettere e pieghi nell'interesse dei privati, e deve poi trasportare 35 milioni di pieghi e lettere nell'interesse delle pubbliche amministrazioni ha bisogno di un personale e di spese corrispondenti a questo maggior servizio che essa fa, ma per questo servizio essa non riceve alcuna remunerazione.

Ma qui viene l'obbietto principale che può farsi a questa legge, ed è quello messo dinanzi dall'onorevole Pissavini.

I comuni e le provincie sono già colpiti da troppi dispendi; con che coraggio, diceva l'onorevole Pissavini, si può oggi aggravarli ancora di questa spesa postale, tanto più se si considera, massime per i comuni, che questo servizio è da loro ricevuto non tanto nel loro interesse, ma nell'interesse stesso dello Stato? Siate conseguenti, poteva aggiungere l'onorevole Pissavini, al vostro stesso principio. Lo Stato rende un servizio e deve essere retribuito. Ma quando questo servizio è reso nell'interesse suo stesso, non è giusto che venga pagato da altri.

Questa era l'obbiezione principale che si poteva

fare alla mia proposta, e l'onorevole Pissavini sa che subito che venne sollevata, mi sono dimostrato dispostissimo a tenerne il maggior conto. Epperò senza difficoltà io consentiva che, quanto ai comuni, allorchè il carteggio fosse limitato e ristretto a quelle autorità con cui loro importa veramente di corrispondere, la tassa venisse ridotta alla metà del prezzo comune per tutti gli altri cittadini.

E ciò facendo io non credeva di mancare alla logica della mia proposta. Il carteggio dei comuni è fatto, parte nel loro proprio interesse, e parte per adempiere agli incarichi di ragione governativa commessi alle amministrazioni comunali. Si può ritenere che la parte del carteggio delle amministrazioni comunali, la quale riguarda gl'interessi comunali propriamente detti, è press'a poco eguale a quella parte che riguarda il servizio governativo.

Per conseguenza quando io consentiva colla Commissione che la tassa, che i comuni hanno a pagare per l'intero loro carteggio, fosse ridotta alla metà, io veniva così ad esonerare i comuni stessi dal pagamento di questo servizio per quella parte che è fatta all'interesse del Governo, ed a mantenere il principio che questo servizio, in quanto è fatto nell'interesse dei comuni, deve essere da loro interamente retribuito. Quanto poi all'importanza finanziaria che l'abolizione totale della franchigia non solo pei comuni, ma per tutti gli altri corpi morali possa avere, io non potrei fare una congettura abbastanza certa da determinarla in una cifra precisa; i calcoli istituiti inducono a credere che questo provento non sia irrilevante. Ma per i comuni il carico, di cui tanto si è sbigottito l'onorevole Pissavini, io penso che non sarà per riuscire superiore alle loro forze.

Io ho fatto allestire una statistica per un intero mese di corrispondenze ricevute da tutti i sindaci del regno, ed ho qui il risultato di questa statistica. Le corrispondenze ricevute rappresentano il numero presso a poco uguale di quelle spedite. È questa una specie di assioma postale incontrastato. Ora questa statistica tenuta per tutti i comuni del regno, darebbe una tassa di due milioni e poco più per tutti, senza la riduzione proposta dalla Commissione.

Prendo a caso la provincia di Abruzzo Ulteriore II: 18,000 lire; prendo la provincia di Alessandria: 75,000 lire; prendo, così a caso, la provincia di Firenze: 35,000 lire; la provincia di Napoli: 49,000 lire.

Come vede dunque la Camera, il carico che i comuni avrebbero con questa soppressione di franchigia non è così temibile come si rappresentava dall'onorevole Pissavini. In tutto il regno i comuni

pagherebbero, se la franchigia per loro fosse abolita, anche senza la riduzione, 2,386,000 lire. È questo un aggravio insopportabile?

Vengo al terzo concetto, dal quale fui mosso a fare questa proposta di legge. Esso riguarda l'istituzione dei francobolli di Stato e l'abolizione della franchigia per le stesse amministrazioni governative. Abolita la franchigia per tutte le amministrazioni, avremmo potuto fermarci qui; e pretendendo anche che le amministrazioni che sono alimentate dal bilancio dello Stato, pagassero anch'esse le tasse postali, avremmo potuto aprire loro dei crediti perchè esse potessero soddisfare a questa spesa.

Ebbene, a me è parso che l'istituzione dei francobolli di Stato fosse un gran mezzo di semplificazione della contabilità postale. Avremmo potuto adottare il sistema inglese, cioè quello degli addebitamenti che l'amministrazione postale fa ad ogni amministrazione pubblica che spedisca carteggio, ma la contabilità della posta ne sarebbe riuscita per modo complicata da dovere moltiplicare ed aumentare il numero degli impiegati; mentre la spesa che può risultare dall'istituzione dei francobolli di Stato riuscirà, io ne son certo, d'assai minore.

Ma non sta in ciò soltanto il beneficio di abolire la franchigia postale anche per le amministrazioni dello Stato sottoponendola al pagamento della tassa.

Egli è di somma importanza che il Parlamento, quando discute il costo d'un servizio pubblico fatto col danaro dello Stato, sappia, se per eseguirlo occorra una spesa postale, quale sia questa spesa che entra come un elemento del costo medesimo.

Questo sindacato del Parlamento anche sopra le spese postali che entrano come elemento nel costo dei servizi pubblici, è di un'importanza non meramente teorica ma pratica, che produce i suoi effetti, come ci è insegnato dall'esperienza.

La Camera ricorderà che una volta vi era per le amministrazioni pubbliche franchigia illimitata telegrafica, e ricorderà gli abusi a cui una franchigia così illimitata dava luogo.

Dacchè venne il provvedimento che ciascuna amministrazione inscrivesse nel suo bilancio una somma rappresentativa della spesa del servizio telegrafico, queste nell'interesse delle pubbliche amministrazioni sono venute man mano scemando, ed al punto che oggi, con lo sviluppo e l'incremento che il regno ha avuto dal 1864 in poi, non rappresentano la metà della spesa che si faceva prima.

Questa diminuzione di spese, che importa diminuzione di servizio non remunerato, ha prodotto la conseguenza che il servizio per i privati, il quale è remunerato, ha potuto svilupparsi senza bisogno di

umentare la spesa, e così nei nostri telegrafi si verifica fortunatamente un rapporto tra le spese ed il prodotto lordo più vantaggioso di quello che non si verifica nell'amministrazione delle poste.

Ora, io spero che quando le spese postali, considerate come elementi di costo degli altri servizi pubblici, saranno sottoposte al sindacato del Parlamento e delle singole amministrazioni, esse necessariamente si faranno più moderate, e questa moderazione potrà portare se non altro la possibilità che l'amministrazione delle poste, come oggi è costituita, con quel personale che ha e colla spesa che fa, possa bastare ad uno sviluppo maggiore del servizio postale nell'interesse dei privati, e quindi aumentare il suo prodotto netto.

Questo fu l'ordine di considerazioni da cui io mossi nel proporre il progetto di legge, che oggi si discute in questa Camera.

Ora riassumendomi concludo e dico: le obiezioni che si fanno contro questo disegno di legge, non possono ritenersi come sussistenti.

Non sussiste l'obiezione che si fa all'abolizione del privilegio di cui fin qui i deputati hanno goduto, che, cioè, questa soppressione nociva all'esercizio del diritto che i cittadini hanno di ricorrere a questa Camera. Non avvi un diritto più sacro di quello di ricorrere alla giustizia dei tribunali quando si riceve un torto e si vuole averne ragione; ebbene, secondo i principii della nostra legislazione, questo diritto può essere forse esercitato senza spesa?

Non sussiste l'obiezione che i comuni ne verrebbero grandemente aggravati, perchè dai calcoli che si sono potuti fare, non risulta che il loro carico riuscirebbe superiore alle loro forze.

Ma sussiste il beneficio grande ed evidente che ne verrebbe con questa riforma così all'andamento dell'amministrazione postale come alla finanza dello Stato.

Nel principio del mio discorso ho promesso di spiegare all'onorevole Lazzaro perchè si era mantenuta una eccezione, contro della quale egli, mi perdoni la parola, mi pare si inalberasse come contro un pericolo.

Ebbene, l'eccezione all'articolo 1, mettendo da parte quelle considerazioni che per se sole nell'animo di ciascuno di noi sarebbero bastevoli a giustificarla, mettendo da parte dico ogni considerazione di genere superiore che non si discute, e a cui non possono giungere le critiche dell'onorevole Lazzaro...

LAZZARO. Non è di questo di cui ho parlato, io ho parlato di quattro articoli, non di un solo.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Ebbene, l'eccezione all'articolo 1 ha avuto questa origine. Voi sapete che coll'articolo 12 della legge delle guarentigie è sancito un privilegio postale per la Santa Sede. A me pareva sconveniente di venire a proporre in questa Camera l'abolizione della franchigia postale, conservandola unicamente per la Santa Sede, e non per il Capo dello Stato.

Questa fu la ragione di tale eccezione.

LAZZARO. Ma io non ho parlato di questa sola eccezione.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta all'onorevole Ercole.

ERCOLE. Io devo fare un'osservazione all'onorevole Puccioni, e spero che la Camera me la permetterà, tanto più che io non sarò molto lungo nel mio discorso.

L'onorevole Puccioni mi ha rinviato alla lettura della sua relazione, e ha citato la pagina 4. Io prego l'onorevole Puccioni di credere che io le relazioni degli onorevoli miei colleghi, prima di venire qui dentro, le leggo tutte. Quindi a mia volta lo invito a rileggerla e vedrà che proprio non ha tenuto conto della proposta votata dagli uffici in questo senso.

L'onorevole Puccioni, alla citata pagina 4, riassume solo in brevi parole le proposte contenute nel progetto dell'onorevole Gadda, ma sorvola sulle proposte concrete fatte sopra ciascun articolo nei nove uffici della Camera.

È di questo che io mi sono doluto, perchè nei verbali degli uffici che sono stati letti nella Giunta, lì ci sono le ragioni che militavano a favore della mia proposta.

Ecco perchè io avrei voluto che la Commissione ne avesse tenuto conto.

Naturalmente io capisco che la Commissione è entrata in un altro ordine di idee. Essa ha detto: noi vogliamo l'abolizione generale di ogni franchigia, quindi siamo passati oltre. Ma siccome le speciali proposte fatte da parecchi uffici miravano a questioni di diritto costituzionale, io avrei voluto che l'onorevole Commissione dicesse la ragione per la quale, mentre ammetteva la franchigia illimitata a favore del Re e del Papa, franchigia che io accettavo senza osservazioni, non la ammetteva poi per le Presidenze del Senato e della Camera.

Un'altra osservazione.

L'onorevole Puccioni ha detto che io ho dato una interpretazione singolare all'articolo 57 dello Statuto. Ma permetta, onorevole Puccioni; l'interpretazione che ho data io, l'ha data prima di me il ministro Gadda nella sua relazione del 1870 innanzi

ricordata, e quando dico *il ministro*, si intende il Governo.

Ecco che cosa diceva l'onorevole Gadda, a nome dell'intero Gabinetto :

« La franchigia massima accordata oggi alle persone dei membri del Parlamento non può considerarsi altrimenti che come un complemento del diritto di petizione sancito dall'articolo 57 dello Statuto del regno; e quindi come un agevolamento a tutti i cittadini per mettersi in relazione coi rappresentanti della nazione in quanto a cose di pubblico interesse, o di particolare richiamo in favore dei propri diritti. »

Ecco l'interpretazione che ha data il Governo all'articolo 57 dello Statuto. Quindi io potevo benissimo con tale autorità dire all'onorevole Puccioni: vedete, l'articolo 57 dello Statuto consacra il diritto di petizione per tutti i cittadini italiani; se voi obbligate questi cittadini ad affrancare le petizioni che dovranno mandare alle Presidenze dei due rami del Parlamento, se questi cittadini non ne sono in grado, indirettamente venite a ledere un diritto garantito dal patto fondamentale. Questo era il mio concetto.

L'onorevole Puccioni ha chiamati i due rami del Parlamento *grandi corpi*.

Mi permetta, egli ha troppo ingegno, perchè io gli dica che doveva chiamarli *poteri sovrani*... (*Interruzioni dal banco della Commissione*)

Sì, signori, gli articoli 2 e 3 dello Statuto dicono :

« Lo Stato è retto da un Governo monarchico rappresentativo. »

« Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato e quella dei deputati. »

Ecco i grandi poteri sovrani; non confondiamoli cogli altri corpi, cioè col Consiglio di Stato, colle Corti di cassazione e dei conti.

Ora, dal momento che voi in un articolo dite che la franchigia postale è concessa esclusivamente al carteggio del Re, a mio modo di vedere, ferite il grande principio della sovranità che spetta ai due rami del Parlamento. È sotto quest'aspetto che io ho presentato il mio emendamento. Esso, come dissi, è stato accettato ad unanimità nell'ufficio di cui avevo l'onore di far parte e presieduto da un uomo la di cui autorità credo nessuno metterà in dubbio, dall'onorevole Guerrieri-Gonzaga. E come il mio, altri uffici pure hanno accettata la mia proposta.

All'onorevole ministro pei lavori pubblici dirò poche parole.

Io ebbi il torto d'interromperlo quando mi ha citato la legge postale di Svezia, ma se egli non ha citate le leggi di altre nazioni, si è perchè sapeva che erano contrarie all'assunto che sosteneva. Oltre la Prussia da me ricordata, che con legge del 1869 consacrò la franchigia per le corrispondenze dirette alla Dieta e da essa spedite, egualmente pel Parlamento doganale, io dico che la Svizzera colla legge federale del 6 febbraio 1862 ha fatto di più pei membri dell'Assemblea federale, e che in Inghilterra possono spedirsi ad uno dei membri del Parlamento in franchigia le petizioni, purchè il peso non ecceda le due libbre, e siano sotto fascia.

La Prussia, l'Inghilterra e la Svizzera valgono, io credo, la Svezia e l'America citate dal signor ministro. E poichè ha citato l'America, soggiungerò: pazienza ne fosse stato accettato l'intero sistema; là i deputati sono retribuiti, e le lettere si mandano a sacchi e si pesano, ma qui in Italia le cose camminano ben diversamente e quel sistema non si può interamente adottare.

Da noi si ha continuamente la mania d'imitare questo e quell'altro paese, senza prima esaminare bene se sia possibile, accettabile, applicabile nel nostro. A mio avviso, sarebbe omai tempo di smettere questo vezzo d'imitare quello che si fa negli altri Stati, e di cominciar a fare un pochino le cose secondo i costumi, le tendenze e i bisogni nostri. Per tal modo ci troveremo senza fallo assai, ma assai più nel vero.

Io ho compiuto il mio dovere. Qui non si offende nessuno, nè Re, nè Papa; nello Stato i poteri sovrani sono tre: Re, Camera e Senato; quindi ognuno ha il diritto di scrivere al Re, al presidente nostro e a quello del Senato, godendo della stessa franchigia. Credo che questa teoria non possa assolutamente essere contestata da alcuno.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

LAZZARO. Aveva domandata la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha ragione.

Accenni il suo fatto personale.

LAZZARO. L'onorevole Spaventa ha pensato, al termine del suo discorso, alla modesta osservazione da me stata fatta colle poche parole da me pronunziate. Io credeva che ci avesse pensato prima, ed avrebbe quindi risposto.

Ad ogni modo egli ha detto che la mia critica non giunge là dove accenna il primo articolo. Ora debbo rispondergli che prima di tutto non ho fatto

critica, ed in secondo luogo che non voglio esaminare fin dove possa giungere la critica mia e quella dell'onorevole Spaventa.

Dirò solo che la storia spesso ha dimostrato che la critica dei deputati dell'opposizione è giunta sovente a quel limite dove i ministri hanno creduto non potesse arrivare.

Posto ciò, vengo al fatto personale.

Nel definire questa legge di privilegio ho inteso rispondere all'onorevole Puccioni, il quale la chiamava legge d'eguaglianza. Per dimostrare che io era nel vero ho citato gli articoli 1, 3, 9 e 10 ed ho invitato l'onorevole Spaventa a discuterne il testo. A questo inviterò anche la Commissione.

PRESIDENTE. Intanto venga al fatto personale.

LAZZARO. Credo d'essere appunto nel fatto personale.

Mi sono dunque fermato a questo punto e così avrei voluto che avesse fatto l'onorevole Spaventa; ma egli voleva produrre un effetto politico ed ha cercato modo d'ottenere l'intento. Io che non ricercavo l'effetto politico ho detto semplicemente che questa è una legge di privilegio. Certo il privilegio esiste ed esisterà sempre finchè non modificherete gli articoli 1, 3, 9 e 10. Non combattiamo la disposizione che accorda la franchigia postale al Capo dello Stato ed al Papa, perchè c'è una legge in proposito. Mettiamo bene le carte in tavola, perchè non vogliamo essere frantesi, nè vogliamo che l'onorevole Spaventa ottenga l'effetto politico che si prefiggeva esagerando la portata delle mie osservazioni.

Volete voi mettervi sul terreno costituzionale? Ebbene, riconoscendo la franchigia postale pel Re, pel Papa, al quale è assicurata colla legge delle guarentigie, riconoscetela anche alle due Presidenze, alle due rappresentanze delle due Camere. Potrete dire quel che volete, ma accettando l'articolo della Commissione com'è concepito, verrete pur sempre a fare una legge di privilegio.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione su questo articolo.

(È approvata la chiusura.)

« Art. 1. La franchigia postale è concessa esclusivamente al carteggio del Re.

« Per l'interno tale franchigia è illimitata tanto per le corrispondenze spedite, quanto per quelle ricevute; per l'estero è regolata dalle convenzioni postali internazionali.

« Nulla è innovato nelle disposizioni dell'articolo 12 della legge 13 maggio 1871, n° 214, sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede. »

A questo articolo sono proposti due emendamenti.

Uno dell'onorevole Massei il quale vorrebbe la soppressione della parola *esclusivamente* nel principio dell'articolo, e poi aggiunge tutta quella serie di articoli che si contengono nel progetto di legge proposto dall'onorevole Gadda quando questi era ministro dei lavori pubblici.

L'onorevole Massei mantiene o ritira la sua proposta?

MASSEI. Mi unisco a quella dell'onorevole Ercole.

PRESIDENTE. Allora rimane solo l'emendamento Ercole che consiste nell'aggiungere alle parole del primo comma:

« La franchigia postale è concessa esclusivamente al carteggio del Re » queste altre: « ... e delle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati. »

Aggiunge cioè la concessione della franchigia postale alle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati.

Pongo ai voti questo emendamento aggiuntivo dell'onorevole Ercole.

(Dopo prova e controprova non è ammesso.)

Ora pongo ai voti l'articolo 1 testè letto.

(È approvato, e lo sono pure senza discussione i sette seguenti:)

« Art. 2. Il carteggio ufficiale governativo, tanto in lettera chiusa, quanto in sottofasce contenenti carte, manoscritti, stampe o campioni, è assoggettato alle relative tasse di affrancamento alle quali è sottoposto il carteggio privato.

« Art. 3. Il carteggio ufficiale delle autorità governative, non che quello delle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati, sarà affrancato mediante l'applicazione di speciali francobolli di Stato, e dovrà portare inoltre un contrassegno che ne indichi la provenienza.

« Art. 4. La corrispondenza, di cui all'articolo precedente, potrà anche essere sottoposta a raccomandazione colle tasse e colle norme che regolano il trattamento delle corrispondenze private. Sono escluse le assicurazioni di valori.

« Art. 5. La trasmissione dei fondi dello Stato potrà essere affidata alla posta, secondo accordi speciali fra i Ministeri competenti.

« Art. 6. Il carteggio ufficiale di Stato non potrà comprendere oggetti materiali non cartacei, nè provviste di stampe ed oggetti di cancelleria, salvo speciali eccezioni per necessità di pubblico servizio da determinarsi nel regolamento.

« Art. 7. Potranno essere adoperate dalle Presidenze delle Camere legislative e dagli uffici gover-

nativi cartoline postali di Stato colle tasse stabilite all'articolo 9 della legge 23 giugno 1873, n° 1442.

« Art. 8. I francobolli e le cartoline postali di Stato saranno fabbricati a cura del Ministero delle finanze, e forniti alle Presidenze delle Camere legislative ed alle singole amministrazioni per mezzo della direzione generale delle poste, che ne riscuoterà l'ammontare.

« Art. 9. L'uso dei francobolli e delle cartoline postali di Stato è limitato esclusivamente alle Presidenze delle Camere legislative, ed all'amministrazione ed uffici governativi che sono a carico dello Stato, e ai membri del Parlamento. Per questi ultimi è ristretto ai casi indicati dall'articolo 10.

« Con decreto reale sarà determinato per ciascun Ministero quali amministrazioni ed uffici dipendenti abbiano a far uso dei francobolli e delle cartoline postali di Stato. »

L'onorevole ministro pei lavori pubblici accetta la modificazione proposta dalla Commissione in quest'articolo 9?

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. L'emendamento all'articolo 9 proposto dalla Commissione si connette coll'emendamento proposto all'articolo 10, ed in questo caso, quando la Camera approvasse l'articolo 10 come è concepito dalla Commissione, bisognerebbe forse riformare l'articolo 9. Questa però è questione di forma che proporrò dopo; ora mi fermo alla sostanza, e dico, che se l'uso dei francobolli vuole concedersi ai deputati ed ai senatori per corrispondere con le rispettive Presidenze, io non ho nulla da opporre; anzi vi consento pienissimamente.

Ciò che a me pare non conveniente per la dignità nostra stessa (parlo come deputato), è che sia concesso l'uso dei francobolli di Stato ai deputati per corrispondere coi capi delle pubbliche amministrazioni.

Io manifestai alla Commissione la mia profonda ripugnanza a consentire nell'estensione dell'uso dei francobolli di Stato per il carteggio dei deputati con i ministri, con i segretari generali e direttori generali. Io le misi innanzi una considerazione che ripeterò francamente innanzi alla Camera. Io sono deputato come loro; sono 15 anni che lo sono; ho fatto quello che fanno loro, so quel che fanno loro, come loro sanno quello che ho fatto io.

I deputati che hanno più corrispondenze coi ministri non sono quelli che più si occupano delle cose generali, bensì quelli che hanno occasione di occuparsi di molti interessi, anche particolari. Come si può scindere la nostra persona in due? Quando un

deputato si trova, per esempio, a capo di una società industriale; quando un deputato sia presidente di un Consiglio d'amministrazione, di una società di ferrovie; quando un deputato sia avvocato, come si fa a distinguere il suo interesse dall'interesse pubblico che egli, come deputato, è chiamato più specialmente a tutelare nelle sue relazioni coi Ministeri? Questa distinzione è impossibile. Ora il concedere ai deputati l'uso dei francobolli di Stato per il loro carteggio coi Ministeri è (così a me sembra), è consacrare un privilegio peggiore di tutti gli altri privilegi, perchè costituirebbe un'esenzione da tassa per interesse assolutamente privato.

Or dunque, se la Camera, votando l'articolo 9, non pregiudica la deliberazione dell'articolo 10, io non ho nessuna difficoltà di consentire all'articolo 9. Se però la Camera accetterà l'articolo 10 della Commissione, allora, secondo me, sarà necessario mutare la forma dell'uno e dell'altro articolo.

LAZZARO. Io prendo la parola per combattere l'articolo 9 della Commissione e riproporre l'articolo 9 del Ministero, perchè il primo costituisca, come anche diceva, se bene intesi, l'onorevole ministro, un vero privilegio, un privilegio cioè per quei deputati i quali, pei propri affari hanno spesso comunicazioni coi Ministeri. E ce ne sono molti, ed io potrei aggiungere molti altri casi a quelli indicati dall'onorevole Spaventa. Ora questi sarebbero proprio privilegiati; e ne seguirebbe che, mentre al povero, al disgraziato, all'infelice si nega la facoltà di mandare una petizione alla Presidenza della Camera senza pagarla prima, vedremmo poi dei nostri colleghi, i quali si trovano in buonissima e stupenda posizione, godere della franchigia postale per scrivere ai ministri sopra questioni riguardanti le amministrazioni o le società di cui sono a capo, mentrè poi altri deputati, i quali non si trovano in così beate e felici condizioni, sarebbero costretti a pagare.

Ora la legge deve essere uguale per tutti. Cominciamo dal far l'uguaglianza per noi in questo caso, onorevole relatore e onorevole Commissione.

Ecco perchè ho trovato che l'articolo proposto dal Ministero corrisponde più all'assoluta abolizione della franchigia postale, e riesce più conforme ai principii d'eguaglianza.

Io respingo l'articolo della Commissione, con tutti gli altri che sono una derivazione del medesimo, ed accetto a preferenza quello del Ministero, perchè lo ritengo più giusto e più logico.

PUCCIONI, relatore. La Commissione è dolente di non poter aderire al desiderio dell'onorevole ministro. Con poche parole spero che potrò convincere

la Camera che la pretesa disuguaglianza ed il preteso privilegio di cui l'onorevole Lazzaro ora fa tanto rumore...

LAZZARO. Ora e sempre.

PUCCIONI, relatore... ora fa tanto rumore...

LAZZARO. L'ho fatto sempre.

PUCCIONI, relatore. Mi permetta che dica: ora ha fatto tanto rumore.

Qual è stato il concetto dal quale la Commissione fu guidata nell'emendare l'articolo 9 del progetto ministeriale? Noi ci siamo detto: che i deputati hanno dei rapporti per ragion d'ufficio con i ministri, rapporti con le Presidenze per ragion d'ufficio stesso, e questi rapporti sono inevitabili.

Per esempio, v'ha il caso frequentissimo dei rapporti che nascono per la Commissione del bilancio; il deputato ha bisogno di documenti, deve inviare relazioni: è egli giusto che questo deputato sia sottoposto alle spese d'affrancamento per compiere l'ufficio?

Noi ci siamo detto quindi, che ci pareva necessario trovare un temperamento, e questo lo abbiamo concepito nell'articolo 9, il quale ci sembra che risponda alla natura delle funzioni che esercitiamo, e che limita la franchigia nei rapporti dei soli deputati con le Presidenze, con i ministri, coi segretari generali, e col direttore generale.

Si fa un'obiezione. Ma se i deputati si servono della franchigia per i loro interessi privati?

A dir la verità, questa supposizione mi pare abbastanza strana: essa non dovrebbe sorgere nè dal banco dei ministri, nè dalla bocca dell'onorevole Lazzaro.

Ma come possiamo noi crederci così dappoco da supporre che qui dentro vi sieno individui che vogliono sfruttare questa franchigia per interesse unicamente privato? Noi della Commissione respingiamo supposizioni siffatte, e crediamo poi che vi sarebbe un grandissimo inconveniente se, per questo immaginario pericolo, che riguarderebbe il possibile abuso di alcuni, si avessero a far sentire gli effetti dell'assoluta abolizione della franchigia in questi speciali rapporti a tutti gli altri membri del Parlamento.

Quindi la Commissione insiste perchè sia mantenuto l'articolo 9. Non è vero, come dice l'onorevole Lazzaro, che qui si stabilisca un privilegio: si dà al carteggio tra i deputati e le Presidenze, i ministri, i segretari ed i direttori generali il carattere di carteggio governativo.

MAIORANA. In massima io sono favorevole al presente progetto di legge; e sarei stato favorevole an-

che all'emendamento dell'onorevole Ercole per considerazioni che di fatto si rannodano al dovere dell'osservanza dello Statuto.

Ora viene l'articolo 10.

Voci. L'articolo 9.

MAIORANA. L'articolo 9 e l'articolo 10 pare che vogliano accordare un privilegio ai deputati ed ai senatori; ma in sostanza io ritengo che valgano a pregiudicare il sentimento di dignità degli uni e degli altri. Io non sarei stato lontano dall'accontentarmi della proposta ministeriale; ma in ogni modo debbo insistere perchè almeno la modificazione che vi ha portata la Commissione venga ristretta nei termini nei quali la vorrebbe il Ministero. Io mi associo pienamente alle considerazioni che intorno a questi due articoli ha messo innanzi l'onorevole ministro dei lavori pubblici. Coloro i quali vedono nelle corrispondenze ufficiali coi Ministeri un lavoro non strettamente rispondente alle esigenze della dignità dei rappresentanti del paese, costoro devono rallegrarsi, non per egoismo, ma per sentimento di dignità, se nuovi ostacoli si frappongono, perchè cosiffatto lavoro sia ristretto nei minimi termini.

È un desiderio provato da tutti gli uomini di delicato sentire, quello di occuparsi della cosa pubblica con perfetto disinteresse; e la possibilità di confondersi l'interesse privato con quello della giustizia e del paese, rende penoso, umiliante fino, lo scrivere ai Ministeri e il dover salirne talvolta le scale.

Ora sarebbe una maggiore umiliazione il dovere usare dei francobolli di Stato, e, per non pagare la posta, adoperare la sottoscrizione sopra le lettere e i plichi da inviare agli uffici ministeriali.

Quando i deputati ed i senatori si sobbarcano ad incarichi difficili e penosi, io credo che la maggior parte di loro, non fosse pure agiatissima, si sobbarcherà facilmente al pagamento di qualche francobollo che, nell'adempiere ai doveri di ufficio, possa consumarsi per le lettere ai ministri. Però si sarà provveduto meglio alla dignità, e risparmiato un privilegio.

Per queste osservazioni, io concludo insistendo perchè gli articoli vengano votati nel senso rilevato e sostenuto dal ministro dei lavori pubblici.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Prego la Camera ad osservare che all'articolo 9 la Commissione propone che l'uso dei francobolli e delle cartoline postali di Stato sia limitato esclusivamente alla Presidenza delle Camere legislative ed all'amministrazione ed uffici governa-

tivi che sono a carico dello Stato e ai membri del Parlamento. Per questi ultimi è ristretto ai casi indicati dall'articolo 10.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici non aveva proposto che quest'uso dei francobolli e delle cartoline postali fosse esteso ai membri del Parlamento.

Ora il ministro dei lavori pubblici proporrebbe una modificazione, vorrebbe cioè che si sopprimesse la parola *esclusivamente* nell'articolo 9 della Commissione.

Però l'onorevole ministro porterebbe nello stesso tempo una modificazione all'articolo 10 del progetto della Commissione.

Là ove è detto :

« Le Presidenze medesime somministreranno ai senatori e deputati francobolli di Stato da servire per il solo carteggio da essi diretto, sia in lettere chiuse, sia in sottofasce, contenenti manoscritti, o stampe, o carte alle rispettive Presidenze ed ai ministri. »

L'onorevole ministro vorrebbe che si togliessero le parole: « ai segretari generali e ai direttori generali. »

È così, onorevole ministro?

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Appunto.

PRESIDENTE. Modificando così l'articolo 10, si verrebbe a raggiungere lo stesso intento dell'articolo 9, come si era prefisso l'onorevole ministro, e come si propone l'onorevole Lazzaro.

LAZZARO. Per quale scopo? Solo per scrivere ai ministri, stando all'articolo 10!

PRESIDENTE. Neppure.

SELLA. Io mi unisco all'onorevole Maiorana nel pregare la Camera di non accettare questa proposta della Commissione. (Benissimo! Bravo! *a sinistra*) Si abolisce la franchigia postale del deputato, e questo lo intendo, è un grande principio, che si difende per molte ragioni, che si applica nobilmente, senza seccature, senza noie; ma il venir adesso a dire che ogni deputato potrà avere un francobollo di Stato del quale si servirà ponendo il suo nome sotto la corrispondenza, mi pare una cosa poco plausibile. (*Frequenti segni di approvazione a sinistra*)

L'opinione pubblica dirà che noi abbiamo voluto aver l'aria di fare sacrificio sull'altare della patria della franchigia postale, ma che abbiamo subito messo un articolino per mezzo del quale coloro i quali attendono a molti uffici, avranno una condizione molto più lucrosa. Poichè oggi è l'elettore che non ha oneri, e noi dobbiamo pagare se scriviamo corrispondenze.

Io quindi mi rallegro che il ministro abbia tenuto fermo al suo articolo, e mi unisco ai deputati che dall'altra parte della Camera votano per lui.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole ministro raggiunge lo stesso intento.

DINA. No, no!

PRESIDENTE. Ripeto di sì, onorevole Dina: se ella avesse prestato attenzione, avrebbe visto che è questo l'intento della proposta del ministro.

DINA. Non mi sembra. Domando la parola.

PRESIDENTE. È inutile! (*Si ride*)

Voci. Ai voti! ai voti!

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Mi pare che io debba dire quello che respingo e quello che mantengo.

Comincio per dire che vorrei l'articolo quale l'ho presentato.

LAZZARO ed altri a sinistra. Lo mantenga!

Voci a destra. Sì, si voti l'articolo del Ministero

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. La Commissione ha sostenuto l'uso dei francobolli di Stato per le corrispondenze dei membri del Parlamento colle rispettive Presidenze, e poi coi ministri, coi segretari generali, coi direttori generali.

Io ho detto dapprima alla Commissione, e ripeto ora: l'uso dei francobolli di Stato per i deputati nel loro carteggio con i ministri, coi segretari generali e direttori generali, io lo escludo assolutamente, perchè questo carteggio per me non ha carattere di corrispondenza pubblica; ma quanto all'uso dei francobolli di Stato nelle corrispondenze tra i deputati e senatori e le rispettive Presidenze non ci aveva difficoltà da principio, ma mi unisco al sentimento dell'onorevole Sella, il quale ha ben detto essere cosa che i deputati debbano sdegnare. (*Movimenti*)

NICOTERA. (*Della Commissione*) Alla Commissione è sembrato che questo articolo servisse, non per facilitare le corrispondenze di coloro che stanno a capo di amministrazioni private, col Ministero, coi segretari generali e coi direttori generali, ma servisse invece, e mi ascoltino bene i colleghi che stanno da quella parte della Camera (*Rivolto a sinistra*), ma servisse invece per facilitare le corrispondenze in generale di tutti i deputati per gli affari che si riferiscono al pubblico; per esempio, i deputati hanno bisogno di spedire le domande, le petizioni che il pubblico fa al presidente della Camera, ai ministri, ai segretari generali, ai direttori generali, i reclami di cui parlava testè l'onorevole deputato Massei, e se fossero consentiti i francobolli di Stato, che ha la Presidenza, questo faciliterebbe di molto la condizione di coloro che hanno

bisogno; ma giacchè con una concordia ammirabile da destra e da sinistra, dall'onorevole Lazzaro e dall'onorevole Maiorana-Calatabiano all'onorevole Sella si domanda la soppressione anche di questa parte, la Commissione non vuole essere da meno di questi nostri onorevoli colleghi (Bravo! Bene! a sinistra) ed accetta puro e semplice il primo concetto del Ministero, cioè tolta anche la franchigia alla corrispondenza col presidente della Camera.

Varie voci. Benissimo! Bravo! Così va bene!

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Io sono più che contento, come la Camera può immaginarsi. (*Si ride*)

PRESIDENTE. Sono tutti d'accordo.

Si rilegge l'articolo 9 del progetto del Ministero:

« Art. 9. L'uso dei francobolli e delle cartoline postali di Stato è limitato esclusivamente alle Presidenze delle Camere legislative, ed alle amministrazioni ed uffici governativi, che sono a carico dello Stato. »

« Con decreto reale sarà determinato per ciascun Ministero quali amministrazioni ed uffici dipendenti abbiano a far uso dei francobolli e delle cartoline postali di Stato. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

La Commissione naturalmente sopprime l'articolo 10.

NICOTERA. (*Della Commissione*) Si capisce, non ha più ragione di essere. Verrebbe l'articolo 10 del Ministero.

LAZZARO. È un'ecatombe!

PRESIDENTE. « Art. 10. Le corrispondenze dirette alle Presidenze delle Camere legislative, alle autorità ed agli uffici governativi non potranno avere corso senza essere preventivamente affrancate, con francobolli di Stato, se provenienti da altri uffici governativi, e con francobolli ordinari in ogni altro caso. »

« Le corrispondenze suindicate saranno rinviate dagli uffici postali ai mittenti, quando questi si possano riconoscere da segni esterni. Quelle che non abbiano alcun segno esterno saranno, entro un mese dalla consegna alla posta, aperte presso le direzioni provinciali delle poste colle forme stabilite dall'articolo 28 della legge 5 maggio 1862, per essere egualmente rimandate ai mittenti. »

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Al secondo comma dell'articolo 10 bisogna fare un piccolo emendamento.

Dove è detto: « le corrispondenze suindicate saranno rinviate dagli uffici postali ai mittenti, » bisogna dire: « le corrispondenze che non fossero af-

francate saranno rinviate dagli uffici postali ai mittenti. »

PRESIDENTE. Prego la Camera di fare attenzione.

Al secondo comma dell'articolo 10 dove è detto; « le corrispondenze suindicate saranno rinviate dagli uffici postali ai mittenti, » l'onorevole ministro propone che si dica invece: « Le corrispondenze che non fossero affrancate saranno rinviate dagli uffici postali ai mittenti. »

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Il concetto è lo stesso.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 10 rimane redatto nel modo seguente:

« Le corrispondenze dirette alle Presidenze delle Camere legislative, alle autorità ed agli uffici governativi non potranno aver corso senza essere preventivamente affrancate, con francobolli di Stato, se provenienti da altri uffici governativi, e con francobolli ordinari in ogni altro caso. »

« Le corrispondenze che non fossero affrancate saranno rinviate dagli uffici postali ai mittenti, quando questi si possano riconoscere da segni esterni. Quelle che non abbiano alcun segno esterno saranno, entro un mese dalla consegna alla posta, aperte presso le direzioni provinciali delle poste colle forme stabilite dall'articolo 28 della legge 5 maggio 1862, per essere egualmente rimandate ai mittenti. »

Pongo ai voti questo articolo.

(È approvato.)

« Articolo 12 ora 11 (della Giunta). Il carteggio ufficiale sia in lettere chiuse, sia in sottofascie contenenti manoscritti o stampe o carte dei sindaci coi ministri, segretari generali e direttori generali, coi prefetti e sotto-prefetti, procuratori generali, coi procuratori del Re, cogli intendenti di finanze e cogli agenti delle imposte, coi pretori, cogli ufficiali di pubblica sicurezza, coi comandanti dei distretti militari e dei reali carabinieri, e cogli altri sindaci, sarà sottoposto al pagamento della metà della tassa di affrancazione stabilita per il carteggio privato. »

« L'affrancamento sarà fatto con i francobolli ordinari, ma le corrispondenze di che nel presente articolo, dovranno portare un contrassegno che ne indichi la provenienza. »

LAZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Pissavini.

PISSAVINI. (*Della Commissione*) L'onorevole ministro dei lavori pubblici, rispondendo alle osservazioni che io aveva l'onore di sottoporre alla Camera, quando si discuteva il primo articolo, non

potè a meno di convenire meco che un aggravio viene posto a carico dei comuni coll'applicazione di questa legge.

Or bene, accettando negli utili, come direbbero i legali, la confessione dell'onorevole ministro Spaventa, io ne traggio partito per proporre all'articolo 12 un emendamento, il quale tende a scemare sempre più l'onere imposto ai comuni.

Io desidererei prima di tutto che dopo le parole « coi prefetti, » si aggiungesse « e regi provveditori ; » vorrei pure che dopo le parole « coi comandanti dei distretti militari, » si dicesse « e coi comandanti di corpo. » Infine desidererei che venissero pure assoggettate a metà della tassa ordinaria le corrispondenze spedite dai sindaci alle presidenze delle Camere di commercio e dei Comizi agrari.

Credo che l'onorevole ministro dei lavori pubblici e la Commissione non avranno difficoltà ad accogliere quest'emendamento.

Per quanto riguarda i comandanti di reggimento, quest'aggiunta è necessarissima, poichè frequente è il carteggio dei sindaci con essi all'epoca della leva.

Mi si potrebbe obiettare che i comandanti dei distretti militari potrebbero essi stessi rinviare le domande dei sindaci ai comandanti di reggimento, ma per coloro che sanno come il servizio di leva debba procedere colla massima celerità, non potranno a meno di convenire essere assai più conveniente, per avere gli estratti che constatino la presenza al corpo di un individuo, trattare direttamente coi comandanti di corpo anzichè valersi dell'intermezzo dei comandanti di distretto.

L'onorevole ministro della guerra che veggo al suo posto credo che vorrà prestarmi il suo appoggio, se rifletto che egli è in grado più di chiunque altro di valutare la portata e l'importanza di questa parte del mio emendamento. Ad ogni modo me ne appello al giudizio della Camera.

MINISTRO PER LE FINANZE. Prima di discutere la questione sollevata dall'onorevole Pissavini ce ne è un'altra da risolvere, perchè il Ministero non accetta interamente la proposta della Commissione.

Parliamoci chiaro. È questo il punto sul quale bisogna che la Camera fissi tutta la sua attenzione.

Che il sindaco corrisponda a metà prezzo col prefetto, coi procuratori generali e con tutte le autorità della sua provincia, questo io lo comprendo: come ha benissimo detto il mio onorevole collega, questa corrispondenza a metà prezzo si valuta così:

come se la corrispondenza del sindaco si pagasse interamente per quanto riguarda gli interessi del municipio e fosse gratuita per quanto riguarda gli interessi del Governo; ma io non vedo nessuna ragione per cui si debba accordare questa riduzione di prezzo agli 8000 sindaci, quando corrispondono coi ministri, coi segretari generali, coi direttori generali, coi prefetti che sono fuori della provincia...

BRCCOLE. Quando scrivono al ministro per affari di ufficio.

MINISTRO PER LE FINANZE. Scriveranno per mezzo del loro prefetto.

Dunque la questione poniamola semplice e chiara.

Il Ministero accetta la modificazione della Commissione, e crede di far cosa giusta ed equa dirimpendo ai comuni ed alle provincie, quando accorda loro questo favore nell'interno della loro provincia, ma non aderisce all'estensione di questo favore alle corrispondenze di tutti i sindaci con tutti i prefetti, e di tutti i sindaci coi ministri. Dio ce ne liberi! Sarebbe lo stesso che introdurre degli abusi gravissimi: ed una quantità di lettere che sarebbero tassate senza offendere alcuno, senza far carico di mala fede ad alcuno, ma rientreranno per questa porta segreta in quel palazzo di cui abbiamo voluto chiudere la porta principale. Dunque il Ministero è d'accordo colla Commissione quanto al carteggio colle autorità della provincia medesima, ma non colle autorità d'altre provincie e meno che mai coi direttori generali, coi segretari generali e coi ministri.

PLUTINO A. Io vorrei pregare l'onorevole presidente del Consiglio di riflettere che talune volte i sindaci trattano di affari d'interesse pubblico colle autorità di altre provincie (*Rumori a destra*); le comunicazioni di incanti, ad esempio, d'aste per opere pubbliche vanno fatte dappertutto; per certi fatti riguardanti la leva si deve tenere carteggio, le comunicazioni parimente d'installazioni di fiere e mercati vanno fatte in molti punti. Vi è insomma un mondo d'affari da sbrigare, per cui si dovrebbe, a mio avviso, allargare, non restringere l'azione dei vari sindaci.

Credo adunque che di questa restrizione non sia il caso, perchè non può produrre il vantaggio economico del paese.

PISSAVINI. (*Della Commissione*) Se la Camera mi permette, io vorrei...

MINISTRO PER LE FINANZE. Abbia pazienza, onorevole Pissavini, la questione io la pongo così: « Il carteggio ufficiale sia in lettere chiuse, sia, ecc., colle autorità della rispettiva provincia. »

Fermiamoci qui, decidiamo questo punto. Poi

vedremo il seguito, verrà allora in discussione l'emendamento dell'onorevole Pissavini che riguarda i regi provveditori ed altri...

PRESIDENTE. Debbo far riflettere al signor ministro che l'articolo è complessivo: non c'è distinzione tra le autorità della provincia o altre, è tutto un insieme. L'onorevole Pissavini vorrebbe che questa agevolezza fosse estesa anche ai sindaci, ai regi provveditori, alle Camere di commercio, ai comizi agrari, ai comandanti generali. Dunque è meglio che il Ministero dica se accetta o no. Così si vedrà se e come debba essere modificato l'articolo.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Io volevo solamente determinare ciò che il Ministero accetta, e ciò che assolutamente non può accettare.

L'estensione di questa riduzione di tassa al carteggio dei sindaci con tutti gli altri sindaci del regno e con altre autorità al di fuori della rispettiva provincia, il Ministero non saprebbe ammetterla. Ciò che ammette è, come diceva l'onorevole presidente del Consiglio, una riduzione di tassa nel carteggio dei sindaci colle autorità della rispettiva provincia, ritenendo le specie di autorità indicate dall'articolo della Commissione.

PUCCIONI, relatore. Noi vogliamo dar prova di sentimenti di conciliazione all'onorevole ministro pei lavori pubblici ed all'onorevole suo collega il ministro per le finanze.

La maggioranza della Commissione sarebbe pronta ad abbandonare la sua proposta in quanto concerne le corrispondenze del sindaco con tutti gli altri sindaci. Sarebbe anche pronta a sopprimere le parole: « coi ministri, segretari generali e direttori generali » ma per ciò che si attiene alle altre corrispondenze, non potrebbe seguire il concetto del Ministero, il quale vorrebbe limitate le disposizioni di questo articolo ai carteggi dei sindaci colle autorità delle rispettive provincie.

Hanno gli onorevoli ministri posto mente alle difficoltà alle quali si andrà incontro? Vi sono servizi pubblici i quali sono dai sindaci fatti in qualità di ufficiali governativi e che si estendono indubbiamente al di là della cerchia della provincia, come sarebbero i servizi relativi alla leva, allo stato civile.

In questi casi, come si possono costringere i sindaci a pagare la tassa di affrancamento? Sarebbe cosa eccessiva. *(Bisbiglio a destra)*

Se il Ministero, in compenso di quello che gli diamo fosse disposto a dare qualche cosa a noi, l'articolo si potrebbe facilmente concordare collo stabilire che il carteggio ufficiale, sia in lettere chiuse

sia in sottofascie contenenti manoscritti o stampati o carte, dei sindaci coi prefetti, sotto-prefetti, procuratori generali, procuratori del Re e cogli intendenti delle finanze, cogli agenti delle imposte, cogli ufficiali di pubblica sicurezza, coi comandanti dei distretti militari e dei reali carabinieri, sarà sottoposto al pagamento della metà della tassa d'affrancazione stabilita per il carteggio privato.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Tutta la differenza tra la Commissione e me consiste in ciò, che io limito la riduzione al carteggio dei sindaci con le autorità delle rispettive provincie, mentre la Commissione vorrebbe che questa riduzione fosse estesa a questo stesso carteggio anche al di fuori dei limiti di una provincia. Ora, le considerazioni colle quali l'onorevole relatore appoggia questa proposta della Commissione a me non paiono avere un gran peso: esse presuppongono che necessariamente i sindaci debbano corrispondere con queste autorità al di fuori della propria provincia direttamente: e questo io non lo ammetto.

I sindaci possono avere relazioni con queste autorità al di fuori della propria provincia, ma possono averle per mezzo delle loro autorità superiori, per mezzo cioè del prefetto o del sotto-prefetto se vogliono godere della riduzione della tassa. *(Esclamazioni a sinistra)*

PUCCIONI, relatore. Mi dispiace che l'onorevole ministro dei lavori pubblici non si voglia persuadere di un fatto che è di una evidente chiarezza.

Ci sono degli uffici che il sindaco esercita come ufficiale governativo, e per i quali ha bisogno di scrivere alle autorità fuori della propria provincia. Ci si dice: in cotesto caso si diriga pel canale del prefetto. Ma potrà ciò sempre farsi? Talvolta l'urgenza stessa renderà impossibile adottare siffatto temperamento; inoltre con questo sistema si accentreranno molti affari nelle prefetture o in altri uffici; e così si sprecherà moltissimo tempo. Se si vuole che gli affari sieno sollecitamente spediti, bisogna evitare queste trasmissioni, che complicano con ruote inutili l'andamento della macchina governativa. *(Si parla)*

A tutto ciò si aggiunga che, restringendo, come noi proponiamo, la riduzione di tariffa, non si può concepire serio timore di abusi; questi carteggi che si invieranno alle autorità di altre provincie, saranno indubbiamente relativi ad affari di ufficio: quindi i pericoli che si temono non hanno sussistenza.

Dunque noi invitiamo l'onorevole ministro dei lavori pubblici ad essere conciliante con noi, come noi siamo stati con lui; si contenti di vincere, non

voglia stravincere; sia pago infine di un temperamento che risponde a tutte le esigenze ed alla giustizia.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Ercole.
Voci. Ai voti! ai voti!

LAZZARO. Aveva chiesto prima io la parola.

ERCOLE. Io non so darmi ragione, se ho a dire tutto il mio pensiero, come si pretenda che il carteggio ufficiale dei sindaci diretto alle autorità ed agli uffici governativi debba essere sottoposto al pagamento della metà della tassa di affrancazione stabilita per il carteggio privato. *(Si parla)*

Io speravo che l'onorevole ministro dell'interno pel primo volesse combattere il progetto presentato dal suo collega; io prevedo che saranno tali i lamenti dalla parte dei sindaci che lo stesso ministro sarà obbligato a venire alla Camera a domandare l'abrogazione di questa disposizione di legge. Questa è la mia profonda convinzione. Ma, giacchè bisogna fare di necessità virtù, e viste le condizioni della maggioranza della Camera, la quale è disposta a votare tutto, purchè i cinquanta milioni entrino a qualunque costo nelle casse dell'onorevole Minghetti *(Si ride)*, ossia dell'erario, così io dirò come i Francesi: *à mauvais jeu bonne mine*; rimanga l'articolo della Commissione come fu proposto; ma prego l'onorevole ministro a non volere di più. Non dimentichiamo che i sindaci, per l'articolo 103 della legge comunale, sono incaricati, quali ufficiali del Governo, d'informare le autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico. È pur noto che una Corte d'appello ha sotto la sua giurisdizione tre o quattro provincie, come, per esempio, quella di Torino, da cui dipendono Cuneo e Novara: quindi può darsi il caso che un sindaco di queste due ultime provincie debba informare il procuratore generale. Ebbene, vorrebbe il signor ministro che la corrispondenza fosse sottoposta al pagamento dell'intera tassa d'affrancazione come si trattasse di carteggio privato? Ciò sarebbe assurdo.

Io non riconosco la necessità di fare quattrini a questo modo, sconvolgendo tutto. Se l'onorevole Minghetti fosse venuto alla Camera ed avesse chiesto l'aumento di un altro decimo, io certo non lo avrei seguito, ma almeno sarebbe stato più logico. *(Rumori)*

PRESIDENTE. Venga alla questione!

ERCOLE. Facendo di queste leggi, credetelo a me, che sono patriota al pari di chiunque, il paese le subirà obbligato, ma avranno la disapprovazione universale.

Pensateci. Il mio è un linguaggio di un uomo onesto che ama immensamente il suo paese.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Io prego la Camera di rinviare quest'articolo alla Commissione... *(No! no! — Sì! sì!)* così vi sarà modo d'intendersi. *(Movimenti diversi)*

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro per i lavori pubblici propone che quest'articolo sia rinviato alla Commissione perchè ne riferisca nella seduta di domani.

Voci da varie parti. No! no!

Altre voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Ma facciamo delle proposte, od accettino quella del Ministero.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Se la Camera vuole votare ora, io non accetto l'articolo se non come ho detto, restringendo la riduzione della tassa alle autorità della rispettiva provincia. *(Sì! sì! a destra)*

Se la Camera è animata da un'altra tendenza, io dico che si rimandi la proposta alla Commissione per cercare di concordarla. *(Movimenti)*

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di rinvio, messa innanzi dall'onorevole ministro dei lavori pubblici.

(Dopo prova e controprova, la Camera delibera di rinviare l'articolo alla Commissione.)

Naturalmente la Commissione vorrà anche riferire sull'emendamento dell'onorevole Pissavini.

PUCCIONI, relatore. È naturale.

(Sono approvati senza discussione i seguenti tre ultimi articoli:)

« Art. 12. Chiunque avrà fatto uso di francobolli o di cartoline postali di Stato per trasmissione di corrispondenze private, sarà punito con una multa equivalente a cento volte la tassa di affrancamento delle lettere o dei pieghi indebitamente spediti, senza che in alcun caso tale multa possa essere inferiore a lire 50. »

« Art. 13. Ciascun Ministero iscriverà nei propri bilanci passivi la somma occorrente per il servizio postale.

« Il Ministero delle finanze iscriverà inoltre nel proprio bilancio passivo al capitolo *Officine delle carte-valori* la somma occorrente per la fabbricazione dei francobolli e delle cartoline postali di Stato. »

« Art. 14. Un regolamento da approvarsi per reale decreto provvederà alla esecuzione della presente legge, che avrà effetto dal 1° gennaio 1875, dalla quale data rimarranno abrogate tutte le disposizioni vigenti sulla franchigia postale.

ERCOLE. Quest'articolo è superfluo.

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per

la votazione del progetto di legge, stato già approvato per alzata e seduta, relativo a modificazioni alla legge sulla tassa del macinato.

(Segue l'appello.)

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti 231

Maggioranza 116

Voti favorevoli 143

Voti contrari 88

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 6 20.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione dei progetti di legge sui provvedimenti finanziari:

- c) Abolizione della franchigia postale;
- d) Tassa sul traffico dei titoli di Borsa;
- e) Tassa sul prodotto del movimento ferroviario a piccola velocità;
- f) Tassa sulla fabbricazione dell'alcool e della birra;
- g) Tassa sulle preparazioni della radica di cicoria;
- h) Dazio di statistica;
- i) Estensione della privativa dei tabacchi alla Sicilia;
- l) Inefficacia giuridica degli atti non registrati;
- m) Avocazione allo Stato dei quindici centesimi addizionali dell'imposta sui fabbricati;
- n) Modificazione della legge sui pesi e sulle misure.